



Camera dei deputati - XIV legislatura

Manuale Elettorale

Le norme per le elezioni politiche



Osservatorio sulla legislazione

Osservatorio sulla legislazione

CAMERA DEI DEPUTATI

MANUALE ELETTORALE

Le norme per le elezioni politiche



SERVIZIO STUDI

Gennaio 2005

Il volume è stato curato dall'Osservatorio sulla legislazione, struttura che opera all'interno del Servizio Studi della Camera, avvalendosi della collaborazione degli altri servizi di documentazione e dei servizi legislativi, oltre che di competenze esterne.

L'Osservatorio – creato a supporto del Comitato per la legislazione, a seguito delle modifiche regolamentari del 1997 – svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze e sulla qualità della legislazione, provvedendo – tra l'altro – alla pubblicazione di raccolte normative.

In particolare, l'Osservatorio cura l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato della legislazione, promosso dal Comitato per la legislazione al fine di approfondire i caratteri salienti, le dinamiche e le interazioni della produzione normativa (legislazione nazionale, attività normativa del Governo, legislazione regionale, normativa comunitaria). Il rapporto è realizzato in collaborazione con gli uffici dei Consigli regionali e delle Province autonome, l'Osservatorio sulle fonti dell'Università di Firenze e l'Istituto di studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie «Massimo Severo Giannini» del CNR.

INDICE

<i>Avvertenza</i>	XI
-------------------	----

PARTE I IL SISTEMA ELETTORALE

I – Disposizioni comuni alle elezioni delle due Camere

1. Elettorato attivo e passivo	3
1.1. <i>Elettorato attivo</i>	3
1.2. <i>Elettorato passivo</i>	4
1.3. <i>Cause di ineleggibilità</i>	5
1.4. <i>Incompatibilità</i>	6
2. Le operazioni di voto e di scrutinio	7
3. La Circoscrizione Estero	8
3.1. <i>Elettorato attivo</i>	8
3.2. <i>Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni</i>	9
3.3. <i>Elettorato passivo e presentazione delle candidature</i>	9
3.4. <i>Espressione del voto</i>	10
3.5. <i>Attribuzione dei seggi</i>	11
3.6. <i>Vacanza dei seggi</i>	11

II – Il sistema per l'elezione del Senato

1. Le caratteristiche del sistema	12
2. I collegi e le circoscrizioni elettorali	12
3. Le modalità di presentazione delle candidature	14
4. Modalità di espressione del voto	15
5. La proclamazione dei senatori nei collegi uninominali con metodo maggioritario	15
6. La proclamazione dei senatori eletti con metodo proporzionale	15
7. Vacanza dei seggi	16

III – Il sistema per l'elezione della Camera

1. Le caratteristiche del sistema	17
2. Circoscrizioni e collegi	17
3. Presentazione dei contrassegni	20
4. L'elezione nei collegi: la formula elettorale	20
5. Presentazione delle candidature nei collegi uninominali e collegamenti con le liste	21
5.1. <i>Termini per la presentazione delle candidature e sottoscrizioni</i>	21
5.2. <i>Collegamento obbligatorio con una o più liste</i>	22
5.3. <i>Divieto di candidatura in più collegi uninominali – Disciplina delle candidature contestuali nella parte maggioritaria e in quella proporzionale</i>	22
5.4. <i>Contrassegni di candidatura e collegamento d'ufficio</i>	22
6. La parte proporzionale del sistema: presentazione delle liste	23
7. La ripartizione proporzionale dei seggi	24
7.1. <i>I principi generali di funzionamento del sistema</i>	24
7.2. <i>Il riparto proporzionale dei seggi in ambito nazionale: la soglia di sbarramento</i>	24
7.3. <i>Lo scorporo</i>	25
7.4. <i>La formula per la distribuzione dei seggi fra le liste</i>	25
7.5. <i>La formula per la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni</i>	26
7.6. <i>La proclamazione degli eletti</i>	27
8. Vacanza dei seggi	27

IV – La disciplina della campagna elettorale

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali	29
1.1. <i>Disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati. Il mandatario elettorale</i>	29
1.2. <i>Disciplina dei finanziamenti privati ai partiti</i>	30
1.3. <i>Limiti alle spese elettorali</i>	30
1.4. <i>Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati</i>	32
1.5. <i>Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti</i>	33
1.6. <i>I controlli sui rendiconti presentati dai candidati e le relative sanzioni</i>	33
1.7. <i>I controlli sui consuntivi delle spese elettorali dei partiti e le relative sanzioni</i>	37
2. Rimborsi elettorali	39
3. Disciplina della campagna elettorale nei mezzi di informazione	41
3.1. <i>Termini di applicazione e principi della disciplina</i>	41
3.2. <i>Comunicazione politica radiotelevisiva</i>	42
3.3. <i>Messaggi politici autogestiti</i>	43
3.4. <i>Programmi di informazione e altre trasmissioni</i>	44
3.5. <i>Emittenti locali</i>	44

3.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale	46
3.7. Sondaggi politici ed elettorali	46
3.8. Comunicazione istituzionale	46
3.9. Obblighi di comunicazione	47
3.10. Sanzioni	47
3.11. Campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero	48
4. Altre forme di propaganda elettorale (manifesti, annunci, etc.)	48
5. Agevolazioni postali e fiscali	50
6. Adempimenti dei comuni	51
V – Glossario del procedimento elettorale	53

PARTE II RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME FONDAMENTALI SULLE ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO

Costituzione, articoli 48-49; 51; 55-58; 60-61; 65-66; 84; 87-88; 104; 122; 135	63
Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, <i>Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero</i> (art. 3)	71
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	72
Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, <i>Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica</i>	126
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, <i>Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati</i>	140
Legge 27 dicembre 2001, n. 459, <i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	148

ALTRE DISPOSIZIONI SULLE ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO

Legge 13 febbraio 1953, n. 60, <i>Incompatibilità parlamentari</i>	163
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, <i>Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali</i> (artt. 1 e 2)	165
Legge 23 aprile 1976, n. 136, <i>Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale</i> (artt. 10 e 17)	166

Decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, conv. dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, <i>Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976</i> (artt. 2 e 6)	169
Legge 8 marzo 1989, n. 95, <i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570</i> (artt. 1 - 6)	171
Legge 21 marzo 1990, n. 53, <i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i> (artt. 1; 2; 5; 9; 14; 19)	175
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, <i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i> (art. 3, comma 9)	179
Legge 4 agosto 1993, n. 276, <i>Norme per l'elezione del Senato della Repubblica</i> (artt. 7 e 10)	181
Legge 4 agosto 1993, n. 277, <i>Nuove norme per l'elezione della Camera dei Deputati</i> (artt. 7, 9 e 10)	183
Legge 27 maggio 2002, n. 104, <i>Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla Legge 27 ottobre 1988, n. 470</i>	186
 DISPOSIZIONI SULLA CAMPAGNA ELETTORALE E SUI FINANZIAMENTI A PARTITI E CANDIDATI	
Legge 4 aprile 1956, n. 212, <i>Norme per la disciplina della propaganda elettorale</i>	191
Legge 2 maggio 1974, n. 195, <i>Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i> (art. 4 - 7)	196
Legge 14 aprile 1975, n. 103, <i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i> (art. 4)	198
Legge 24 aprile 1975, n. 130, <i>Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali</i> (artt. 7 e 9)	200
Legge 18 novembre 1981, n. 659, <i>Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i> (art. 4)	202
Legge 5 luglio 1982, n. 441, <i>Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti</i>	204
Decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, conv. dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, <i>Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive</i> (art. 9-bis)	209

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i> (artt. 15, 73 e 147)	210
Legge 10 dicembre 1993, n. 515, <i>Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	212
Legge 2 gennaio 1997, n. 2, <i>Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici</i> (artt. 5 - 9)	227
Legge 31 luglio 1997, n. 249, <i>Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo</i> (art. 1)	237
Legge 3 giugno 1999, n. 157, <i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	243
Legge 22 febbraio 2000, n. 28, <i>Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	249
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 62)	264
Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 7 febbraio 2001, <i>Esonero dall'informativa nella propaganda elettorale</i>	265
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Provvedimento del 23 marzo 2001 <i>attuativo della legge n. 28/2000 circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale</i>	268
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 23 marzo 2001, <i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001</i>	279
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, <i>Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003</i>	296
Legge 6 novembre 2003, n. 313, <i>Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali</i>	302
Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 12 febbraio 2004, <i>Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica</i>	304
Ministero delle comunicazioni, Decreto 8 aprile 2004, <i>Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313</i>	315

Legge 3 maggio 2004, n. 112, <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i> (art. 6)	321
ALLEGATI	
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2001, n. 42, <i>Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati</i>	325
Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, <i>Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</i>	326
Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, <i>Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per le elezioni del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale</i>	327
Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, <i>Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale</i>	330
<i>Indice analitico della normativa</i>	334

AVVERTENZA

Il Manuale elettorale raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera.

La prima parte del volume è dedicata ad una esposizione degli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere e della disciplina della campagna elettorale, dei finanziamenti a partiti e candidati, dei rimborsi elettorali. Questa sezione è seguita da un glossario dei principali termini del procedimento elettorale.

Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume. Oltre alle disposizioni attinenti al procedimento elettorale, sono comprese le norme che si riferiscono alla propaganda elettorale e al finanziamento dei partiti e dei candidati. Conclude la sezione un indice analitico che per ciascuna voce rinvia alla disposizione di legge corrispondente.

PARTE I
IL SISTEMA ELETTORALE

I – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ELEZIONI DELLE DUE CAMERE

1. Elettorato attivo e passivo

1.1. *Elettorato attivo*

Votano per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (attualmente diciotto anni) per l'elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1); il compimento del 25° anno per l'elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, terzo comma).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (D.P.R. 223/67, art. 2). Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

a) coloro che sono dichiarati falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali¹, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

¹ Sono misure di prevenzione personali (L. 1423/56, art. 3):

- la sorveglianza speciale;
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più province;
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive² oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

1.2. *Elettorato passivo*

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

Per le elezioni regionali ed amministrative, l'art. 15 della legge 55/1990 e l'art. 58 del decreto legislativo 267/2000 prevedono alcune cause di in-candidabilità, che integrano una fattispecie meritevole di segnalazione in questo contesto.

Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

- associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; delitto concernente l'importazione, l'esportazione, la pro-

² Sono misure di sicurezza personali detentive:

- l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p. artt. 216, 217, 218);
- il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p. artt. 219, 220, 221);
- il ricovero in un manicomio giudiziario (c.p. art. 222);
- il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p. artt. 223, 224, 225, 226, 227).

duzione, la vendita di armi; delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;

- peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

- delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione non inferiore a sei mesi;

- delitti non colposi per i quali sia stata inflitta una pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

1.3. Cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dal D.P.R. 361/1957, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera, che si applica anche alla elezione del Senato in forza del rinvio contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Sono ineleggibili alla carica di deputato e senatore: i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i commissari del Governo presso le regioni, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale (D.P.R. 361/1957, art. 7, primo comma).

Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (D.P.R. 361/1957, art. 7, secondo comma); in caso di scioglimento anticipato le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di scioglimento (D.P.R. 361/1957, art. 7, u.c.).

Un'ipotesi specifica di ineleggibilità è quella a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdi-

zione degli uffici ai quali sono stati assegnati nei sei mesi antecedenti. L'ineleggibilità è prevista anche in caso di scioglimento anticipato della Camera e di elezioni suppletive. In ogni caso i magistrati per essere eleggibili devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura (D.P.R. 361/1957, art. 8).

Un secondo gruppo di cause di ineleggibilità riguarda coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri: diplomatici, consoli, vice-consoli, ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, nonché in generale tutti coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, abbiano un impiego da Governi stranieri (D.P.R. 361/1957, art. 9).

Un terzo gruppo di cause di ineleggibilità concerne coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato: i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi (D.P.R. 361/1957, art. 10).

Non sono infine eleggibili a membro del Parlamento il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di un'Azienda sanitaria locale, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso gli stessi soggetti non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'Azienda sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (D.Lgs. 502/1992, art. 3, comma 9).

1.4. *Incompatibilità*

Una serie di cause d'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare ed altre cariche sono definite direttamente dalla Costituzione o da leggi costituzionali: l'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore (art. 65, secondo comma, Cost.), tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art. 84, secondo comma, Cost.), tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (art. 104, ultimo comma, Cost.), tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (art. 122, secondo comma, Cost.), tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (art. 135, sesto comma, Cost.).

L'art. 65 Cost. demanda alla legge il compito di determinare le ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla L. 13 febbraio 1953, n. 60, *Incompatibilità parlamentari*, che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria. Specifiche disposizioni legislative hanno successivamente esplicitato e confermato per alcune singole cariche tali criteri generali di incompatibilità.

Divieti di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche sono inoltre previsti da specifiche disposizioni contenute in un considerevole numero di leggi ordinarie.

Si ricorda, in particolare, la legge 27 marzo 2004, n. 78, con la quale, in attuazione di una decisione adottata a livello comunitario, è stata recentemente introdotta l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o di senatore.

2. Le operazioni di voto e di scrutinio

Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della domenica fissata per l'inizio della votazione e dalle ore 7 alle ore 15 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 48, 64, 64-*bis*).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68, 73).

Si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera, a partire dallo scrutinio relativo alla quota maggioritaria (collegio uninominale).

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato e poi a quello per la Camera (D.L. 161/1976, art. 2, comma terzo).

Lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali (D.L. 161/1976, art. 2, comma quarto).

Per permettere lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del 2004 è stata dettata una disciplina transitoria. I comizi per le citate elezioni del 2004 sono stati convocati per i giorni di sabato 12 e di domenica 13 giugno 2004.

In via transitoria, in deroga alle disposizioni vigenti, le operazioni di voto si sono svolte dalle ore 15 alle ore 22 di sabato e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (L. 90/2004, art. 6, comma 1, lettera *a*). Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni europee sono iniziate subito dopo la chiusura dei seggi. Dalle ore 14 del lunedì si sono svolte in sequenza le operazioni di scrutinio riguardanti le elezioni regionali e amministrative.

3. La circoscrizione Estero

Due leggi di revisione costituzionale (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.) hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero di sei senatori e di dodici deputati nell'ambito di una circoscrizione Estero.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali – detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero – risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

L'art. 3 della L. cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459 ha attuato questa previsione costituzionale.

Nel presente paragrafo si dà un quadro generale della disciplina, rimandando, per un maggiore dettaglio, al manuale ed alla sezione del sito internet (www.camera.it) dedicati al voto degli italiani all'estero.

3.1 *Elettorato attivo*

Votano per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero. La legge (L. 459/2001, art. 5, comma 1) prevede che le liste siano predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo deve realizzare unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (tenute dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch'essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all'estero).

La legge consente tuttavia che i residenti all'estero possano anche esercitare l'opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale essi sono iscritti come cittadini italiani all'estero. I residenti all'estero sono infatti iscritti in

uno speciale elenco dell'anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l'ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all'estero è il comune di Roma (D.P.R. 323/1989, art. 5).

L'opzione per il voto in Italia può essere esercitata dall'elettore in occasione di ogni consultazione per l'elezione della Camera e del Senato. L'opzione deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni (L. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2).

Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all'estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art.1, comma 2).

Essi possono presentarsi, entro l'11° giorno antecedente la data delle votazioni, all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1), oppure possono scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).

3.2. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni

Sia per l'elezione dei senatori che dei deputati, la legge individua nell'ambito della circoscrizione Estero le 4 ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

3.3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Possono candidarsi per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere all'estero esclusivamente i cittadini che siano residenti ed elettori

in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *b*)).

Per le cause di ineleggibilità si applica la disciplina vigente per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale (vedi il paragrafo 1.3).

La presentazione della candidature, sia per i senatori che per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Le liste devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello delle votazioni (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *c*) e *d*)).

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi da assegnare alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (L. 459/2001, art. 8, comma 3).

Per la presentazione dei contrassegni si osservano le norme stabilite in materia dal T.U. 361 del 1957 (vedi sezione relativa alla elezione della Camera, § 3).

3.4. *Espressione del voto*

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

Non oltre il 18° giorno prima della data per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio elettorale competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

3.5. *Attribuzione dei seggi*

L'attribuzione dei seggi si svolge a livello delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero e segue il medesimo procedimento sia per l'elezione dei senatori che dei deputati (L. 459/2001, art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ciascuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. In secondo luogo l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione.

L'Ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall'operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

L'Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

3.6. *Vacanza dei seggi*

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (L. 459/2001, art. 16).

II – IL SISTEMA PER L'ELEZIONE DEL SENATO

1. Le caratteristiche del sistema

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Per l'elezione dei trecentonove senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica – disciplinata dal testo unico approvato con D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 – prevede un sistema elettorale di tipo misto, caratterizzato dai seguenti elementi:

- attribuzione in ogni regione di tre quarti dei seggi con sistema maggioritario a turno unico nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; fanno eccezione la regione Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, e la regione Molise, il cui territorio è ripartito in due collegi uninominali;
- ripartizione dei restanti seggi spettanti alla Regione con sistema proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali;
- attribuzione a ciascun elettore di un solo voto, da esprimere a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale;
- sottrazione totale dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (c.d. «scorporo totale»).

Si analizzano di seguito i principali aspetti di questa disciplina. La normativa elettorale relativa alla circoscrizione Estero è illustrata nella sezione I, § 3.

2. I collegi e le circoscrizioni elettorali

Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il Senato è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente; nessuna regione, a norma dell'art. 57 Cost., può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno ed il Molise che ne ha due.

Il territorio di ogni regione è ripartito in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto (ma vedi *infra* in questo stesso paragrafo). Per l'assegnazione degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione regionale.

Fanno eccezione la Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, ed il Molise il cui territorio è ripartito in due collegi uninominali.

I confini dei collegi uninominali sono stati determinati dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535, sulla base della delega contenuta nell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le elezioni politiche del 1994, 1996 e 2001 si sono svolte sulla base dei collegi uninominali definiti da tale decreto legislativo. Per la revisione dei collegi la legge (art. 7, co. 4, della L. 276/93) prevede che all'inizio di ogni legislatura i Presidenti delle Camere nominano una commissione con il compito di formulare indicazioni al riguardo.

Va infine rilevato che la legge costituzionale n. 1 del 2001 ha modificato l'art. 57 della Costituzione, prevedendo che 6 senatori siano eletti dai cittadini italiani residenti all'estero nell'ambito di una circoscrizione Estero.

Per le prossime elezioni del Senato, il numero complessivo dei seggi da attribuire in ambito nazionale sarà pertanto diminuito di 6 unità. La legge n. 459 del 2001, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, prevede che i 6 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero siano sottratti dalla quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, che quindi passeranno da 87 a 76 (L. 459/2001, art. 22, comma 2).

Per effetto di tale previsione, in alcune regioni si determinerà una sottrazione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, mentre rimarrà invariato il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali. In tali regioni la proporzione $3/4 - 1/4$ nel rapporto tra seggi uninominali e proporzionali risulterà pertanto variata a svantaggio della quota proporzionale, almeno fino a quando non si procederà ad una nuova determinazione complessiva dei collegi uninominali. L'individuazione delle regioni che subiranno la sottrazione dei seggi dovrà essere realizzata in sede di riparto dei seggi tra le regioni, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Si riporta qui di seguito la tabella approvata con il D.P.R. 9 marzo 2001, relativa alle elezioni del Senato del 13 maggio 2001, per la assegnazione dei seggi alle Regioni e la loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario o con metodo proporzionale. Questa tabella subirà certamente delle variazioni in occasione delle prossime elezioni politiche.

Elezioni del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001
 Tabella di assegnazione alle regioni del numero dei seggi e loro
 suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario
 ovvero con metodo proporzionale

REGIONI	Popolazione 1991	Seggi assegnati	Suddivisione	
			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
Piemonte	4.302.565	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	1	1	—
Lombardia	8.856.074	47	35	12
Trentino Alto Adige	890.360	7	6	1
Veneto	4.380.797	23	17	6
Friuli Venezia Giulia	1.197.666	7	5	2
Liguria	1.676.282	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	15	6
Toscana	3.529.946	(**) 19	14	5
Umbria	811.831	7	5	2
Marche	1.429.205	(**) 8	6	2
Lazio	5.140.371	(**) 28	21	7
Abruzzi	1.249.054	(**) 7	5	2
Molise	330.900	2	2	—
Campania	5.630.280	30	22	8
Puglia	4.031.885	(**) 22	16	6
Basilicata	610.528	7	5	2
Calabria	2.070.203	11	8	3
Sicilia	4.966.386	(**) 27	20	7
Sardegna	1.648.248	(**) 9	6	3
TOTALI	56.778.031	315	232	83

N.B. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

3. Le modalità di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature nei singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. La presentazione può avvenire tuttavia anche per singoli candidati, i quali

non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Si tratta delle c.d. candidature individuali (D.Lgs. 533/93, art. 9, comma 1).

Le candidature individuali devono essere sottoscritte da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati deve essere sottoscritta da un numero di elettori rientrante nei limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alla diversa ampiezza demografica delle Regioni: da 1.000 a 1.500 per le Regioni con meno di 500.000 abitanti (Molise); da 1.750 a 2.500 per quelle fra 500.000 a 1.000.000 di abitanti (Trentino, Umbria e Basilicata); da 3.500 a 5.000 per tutte le altre. In caso di scioglimento anticipato del Senato che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (D.Lgs. 533/93, art. 9, comma 6).

A pena della nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. È inoltre vietata la candidatura contestuale al Senato ed alla Camera (D.Lgs. 533/93, art. 9, comma 2).

4. Modalità di espressione del voto

Si vota su una sola scheda. Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale in cui l'elettore vota.

5. La proclamazione dei senatori nei collegi uninominali con metodo maggioritario

In ogni collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (D.Lgs. 533/97, art. 15, comma 2).

6. La proclamazione dei senatori eletti con metodo proporzionale

Ai fini dell'attribuzione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale l'Ufficio elettorale regionale determina in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati presentatisi nei collegi della regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi stessi (D.Lgs. 533/97, art. 17, comma 2).

I seggi sono quindi attribuiti ai gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt: l'ufficio elettorale regionale

divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria ottenuti da ciascun gruppo. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 3).

L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, i candidati non eletti in sede di collegio uninominale compresi nel gruppo medesimo, secondo la graduatoria delle rispettive cifre elettorali individuali. Tali cifre sono determinate moltiplicando per cento il numero dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 4).

7. Vacanza dei seggi

Qualora resti vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario si procede ad elezioni suppletive purché intercorra almeno un anno tra la vacanza e la scadenza naturale della legislatura. In caso di vacanza di uno dei seggi attribuiti in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra elettorale individuale (D.Lgs. 533/1993, art. 19).

III – IL SISTEMA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA

1. Le caratteristiche del sistema

La legge per l'elezione della Camera dei deputati ha un impianto analogo a quella del Senato, da cui differisce però sensibilmente soprattutto per la maggiore complessità dei raccordi fra parte maggioritaria e proporzionale del sistema misto che si è adottato.

In sintesi, gli elementi che caratterizzano tale sistema, fermo lo svolgimento delle elezioni in un turno unico, sono i seguenti:

- suddivisione del territorio nazionale in 26 circoscrizioni di dimensione regionale o infraregionale;
- attribuzione, in ogni circoscrizione, del 75% dei seggi con la formula maggioritaria nell'ambito di altrettanti collegi uninominali;
- ripartizione in ambito nazionale dei restanti seggi con la formula proporzionale dei quozienti interi e di più alti resti e con il sistema delle liste concorrenti. È prevista una soglia di sbarramento del 4%;
- attribuzione a ciascun elettore di due voti su schede distinte: uno per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione proporzionale;
- scorporo parziale dai voti conseguiti dalle liste dei voti necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna lista;
- determinazione delle circoscrizioni in cui le singole liste si vedono attribuire i seggi conquistati in ambito nazionale e conseguente proclamazione, su base circoscrizionale, dei candidati di lista risultati eletti con il metodo proporzionale.

Qui di seguito si analizzano i vari passaggi in cui si articola il procedimento elettorale ora sinteticamente elencati.

2. Circoscrizioni e collegi

Come si è detto, il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni (oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti) corrispondenti al territorio delle regioni o, per le sei regioni più popolose, a quello di una o più province. Solo la Lombardia è ripartita in tre circoscrizioni; le altre cinque maggio-

ri regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) in due (D.P.R. 361/1957, Tabella A).

A ciascuna circoscrizione è assegnato il numero di seggi che le spetta in base alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale. In ogni circoscrizione il 75% dei seggi costituisce la quota maggioritaria ed il 25% quella proporzionale, così che per ciascun seggio maggioritario è stato creato, all'interno della circoscrizione, un collegio uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 3).

È in base a tali calcoli che si perviene al totale nazionale di 475 seggi maggioritari e 155 proporzionali.

Anche per la Camera va tuttavia ricordato che, a seguito della modifica dell'art. 56 della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2001, è previsto che 12 deputati siano eletti nell'ambito di una circoscrizione Estero.

Per le prossime elezioni della Camera, il numero complessivo dei seggi da attribuire in ambito nazionale sarà pertanto diminuito di 12 unità. La legge n. 459 del 2001, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, prevede che i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero siano sottratti dalla quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, che quindi passeranno da 155 a 143 (L. 459/2001, art. 22, comma 1).

Si riporta la Tabella, relativa alle elezioni della Camera del 13 maggio 2001, di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale approvata con D.P.R. 9 marzo 2001. Questa tabella subirà certamente delle variazioni in occasione delle prossime elezioni politiche.

Elezioni della Camera dei Deputati del 13 maggio 2001
 Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro
 suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario
 ovvero con metodo proporzionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991	Seggi spettanti	Suddivisione	
			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
I Piemonte 1 (Provincia di Torino)	2.236.765	25	19	6
II Piemonte 2 (Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	2.065.800	23	17	6
III Lombardia 1 (Provincia di Milano)	3.738.685	41	31	10
IV Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	42	32	10
V Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	11	4
VI Trentino-Alto Adige	890.360	10	8	2
VII Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	2.604.622	29	22	7
VIII Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	20	15	5
IX Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	10	3
X Liguria	1.676.282	19	14	5
XI Emilia-Romagna	3.909.512	43	32	11
XII Toscana	3.529.946	39	29	10
XIII Umbria	811.831	9	7	2
XIV Marche	1.429.205	16	12	4
XV Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	42	32	10
XVI Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	11	4
XVII Abruzzi	1.249.054	14	11	3
XVIII Molise	330.900	4	3	1
XIX Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	25	8
XX Campania (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	22	7
XXI Puglia	4.031.885	45	34	11
XXII Basilicata	610.528	7	5	2
XXIII Calabria	2.070.203	23	17	6
XXIV Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	27	20	7
XXV Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	21	7
XXVI Sardegna	1.648.248	18	14	4
XXVII Valle d'Aosta	115.938	1	1	-
TOTALE	56.778.031	630	475	155

3. Presentazione dei contrassegni

Tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello di votazione va depositato presso il ministero dell'interno il contrassegno con cui si intende contraddistinguere le liste e le candidature uninominali da parte dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, che designano contestualmente i delegati incaricati di presentare le liste per ciascuna circoscrizione.

La stessa persona non può depositare più di un contrassegno (D.P.R. 14/1994, art. 1, comma 1). La legge vieta il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri. Per i partiti vige ancora l'obbligo di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso (D.P.R. 361/1957, artt. 14-17).

4. L'elezione nei collegi: la formula elettorale

Nei 475 collegi uninominali l'elezione di altrettanti deputati avviene, analogamente al Senato, a maggioranza semplice e con un turno unico. L'elettore, però, dispone di una scheda distinta per esprimere il suo primo voto, che riguarda appunto i singoli candidati dei collegi uninominali. Sulla scheda, accanto al nome del candidato appaiono uno o più contrassegni (fino ad un massimo di cinque), mentre è prescritto che ciascuna candidatura nei collegi uninominali debba essere collegata ad una o più delle liste circoscrizionali che concorrono alla ripartizione dei seggi proporzionali.

L'elettore vota tracciando un segno sul nome del candidato preferito o su uno dei simboli che gli si affiancano nella scheda (D.P.R. 14/1994, art. 7). È proclamato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti attribuiti a due candidati, viene eletto il più anziano di età (D.P.R. 14/1994, art. 8).

A differenza di quanto stabilito per il Senato, il legislatore ha optato per il sistema della doppia scheda e della separazione delle candidature nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali che concorrono al riparto proporzionale (D.P.R. 361/1957, art. 59). Al tempo stesso, però, le due parti del sistema sono rese interdipendenti perché:

- i candidati nei collegi sono obbligati a collegarsi ad una lista;
- il meccanismo dello scorporo impone un costo alle liste per l'appoggio dato ai candidati cui si collegano formalmente, costituito dai voti che ad esse vengono sottratti ai fini dei calcoli proporzionali, in caso di vittoria dei candidati stessi nei collegi uninominali;

– i candidati, anche se non vincitori nei collegi uninominali, possono acquisire un seggio alla Camera perché entrano automaticamente a far parte, come si dirà, di una graduatoria cui si fa ricorso in caso di esaurimento delle liste circoscrizionali di candidati per l'assegnazione dei seggi proporzionali.

5. Presentazione delle candidature nei collegi uninominali e collegamenti con le liste

5.1. *Termini per la presentazione delle candidature e sottoscrizioni*

La presentazione delle candidature uninominali è effettuata per ogni circoscrizione fra il 35° ed il 34° giorno antecedente le votazioni presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale ad opera dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati appositamente designati, per ciascuna circoscrizione, all'atto del deposito presso il ministero dell'interno dei contrassegni (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 1).

Ciascuna candidatura deve essere appoggiata mediante sottoscrizione autenticata ed accompagnata da un certificato di iscrizione nelle liste elettorali, da almeno 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune ricompreso nel collegio o, nel caso dei 29 comuni suddivisi fra più collegi, di una delle sezioni elettorali ricomprese nel collegio (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 4). In caso di scioglimento anticipato della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 4).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura nei collegi uninominali (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 6), mentre è ammesso che i sottoscrittori delle liste siano gli stessi delle candidature ad esse collegate nei collegi (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1). La raccolta delle firme, che devono essere autenticate, deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno e le generalità del candidato; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono il collegio o, per le maggiori città, nelle sezioni elettorali incluse nel collegio (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 5).

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990, art. 14, comma 3).

5.2. *Collegamento obbligatorio con una o più liste*

La presentazione delle candidature è effettuata per singoli candidati che, all'atto della accettazione della candidatura, devono dichiarare a quale (o a quali) delle liste circoscrizionali che concorrono alla ripartizione dei seggi proporzionali intendano collegarsi (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 2). Tale dichiarazione deve essere accompagnata da una accettazione scritta del rappresentante della lista (o delle liste) interessata, che attesti anche la conoscenza di eventuali collegamenti con altre liste. La legge ammette, infatti, la possibilità di un *collegamento con più liste*, senza limitazione di numero. Nel caso di collegamenti plurimi però, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 1).

5.3. *Divieto di candidatura in più collegi uninominali – Disciplina delle candidature contestuali nella parte maggioritaria e in quella proporzionale*

Non è ammessa la candidatura di una stessa persona in più collegi uninominali della medesima o di altre circoscrizioni, essendo nulle le candidature ulteriori (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 1), così come non è consentito candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato (D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 2). È invece ammessa la contemporanea candidatura in un collegio uninominale della Camera e in liste circoscrizionali fino ad un massimo di tre (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2, ultimo periodo e art. 19).

Se eletto nel collegio uninominale, il candidato incluso nella lista non sarà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione dei seggi proporzionali (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 1); se eletto in più circoscrizioni, dovrà optare entro otto giorni dalla convalida per una di esse (D.P.R. 361/1957, art. 85), scattando per le altre il meccanismo del subentro del primo dei non eletti (D.P.R. 361/1957, art. 86, comma 4).

5.4. *Contrassegni di candidatura e collegamento d'ufficio*

Per ogni candidato devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici e al collegio per il quale viene presentato, il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 2). La legge specifica anche che, nel caso di collegamenti con più liste, il candidato indica nella stessa dichiarazione di collegamento il contrassegno o i contrassegni che accompagnano la sua candidatura (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 1) fino ad un massimo di cinque (D.P.R. 361/1957, art. 4, comma 2).

Il terzo comma dell'art. 3 del Regolamento di attuazione dispone che per ogni candidato possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

Nel caso in cui il contrassegno o i contrassegni del candidato siano gli stessi di una o più liste circoscrizionali, il collegamento è effettuato d'ufficio, senza tener conto di eventuali dichiarazioni difformi, ad opera dell'ufficio elettorale circoscrizionale. È prevista la possibilità per i rappresentanti delle altre liste di presentare istanza all'Ufficio centrale nazionale avverso il mancato collegamento di ufficio (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 2).

Il regolamento di attuazione dispone l'obbligo di pubblicizzare, nei manifesti elettorali, oltre ai contrassegni, i collegamenti fra i candidati e le liste e, viceversa, quelli fra liste e candidati (D.P.R. 14/1994, art. 6).

6. La parte proporzionale del sistema: presentazione delle liste

La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali di un comune incluso nella circoscrizione, variabile da 1.500 a 2.000 per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 a non più di 3.000 nelle circoscrizioni con una popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti, da almeno 4.000 e non più di 4.500 nelle circoscrizioni con più di un milione di abitanti. In caso di scioglimento anticipato della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dai sottoscrittori delle candidature uninominali (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1).

La lista, accompagnata da un contrassegno (e da uno solo) può essere composta al massimo da un numero di candidati pari ad un terzo dei seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2). A seconda delle circoscrizioni, il numero di candidati sarà perciò, al massimo, di uno (in 6 circoscrizioni), due (in 9), tre (in 5) o quattro candidati (nelle restanti sei circoscrizioni). Sulla scheda i nomi dei candidati sono stampati nell'ordine stabilito dai presentatori, che non può essere modificato dall'elettore giacché questi non dispone di voti di preferenza.

Delle liste possono far parte candidati dei collegi uninominali collegati alla lista stessa. Nessun candidato può essere incluso in liste aventi lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione (D.P.R. 361/1957, art. 19).

7. La ripartizione proporzionale dei seggi

7.1. *I principi generali di funzionamento del sistema*

La proclamazione degli eletti con il sistema proporzionale richiede quattro fasi di calcolo nettamente differenziate:

- a) con la prima si determina in ambito nazionale quali siano le liste che, avendo superato la soglia di sbarramento del 4%, partecipano al riparto dei seggi proporzionali (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 1 e 2);
- b) con la seconda si procede alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in proporzione alle cifre elettorali da esse conseguite nell'intero territorio nazionale (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 3);
- c) con la terza si assegnano alle liste i seggi conseguiti, distribuendoli fra le varie circoscrizioni (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 4);
- d) terminate tali operazioni, si procede alla proclamazione dei candidati eletti per ciascuna lista, traendoli dalle liste circoscrizionali o, se necessario, dalla graduatoria dei candidati dei collegi uninominali collegati alla lista e non già proclamati eletti con il sistema maggioritario (D.P.R. 361/1957, art. 84).

7.2. *Il riparto proporzionale dei seggi in ambito nazionale: la soglia di sbarramento*

La ripartizione dei seggi proporzionali tra le varie liste è effettuata nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti (D.P.R. 361/1957, art. 83). Non tutte le liste partecipano a tale ripartizione, giacché la legge stabilisce una clausola di sbarramento rappresentata dal 4% dei voti validi. Per individuare quali liste ammettere alla ripartizione dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all'ufficio nazionale il totale dei voti conseguiti da tutte le liste della circoscrizione, che vengono sommati per stabilire il numero dei voti validi nell'intero territorio nazionale (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, n. 5). Non si opera in questa fase alcuna detrazione di voti («scorporo»): si prendono cioè in considerazione ai fini della verifica del superamento della soglia i voti effettivamente conseguiti dalle liste. Sommando i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno, l'ufficio nazionale elimina dalle operazioni di calcolo quelle liste che su base nazionale non hanno raggiunto il 4 % dei voti validi, che non otterranno pertanto alcun seggio (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 2).

7.3. Lo scorporo

Fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento, la ripartizione proporzionale dei seggi è effettuata previa detrazione di un parte dei voti risultati necessari per eleggere i candidati nei collegi uninominali collegati alla lista (c. d. «scorporo parziale»): alle liste collegate a ciascun candidato uninominale eletto in un collegio uninominale è in particolare sottratta quella parte dei voti che, in ogni collegio, ha consentito al candidato collegato di vincere, e cioè i voti ottenuti dal candidato giunto al secondo posto, più uno. La legge stabilisce tuttavia una soglia minima di scorporo: per ogni candidato eletto in un collegio uninominale collegato ad una lista non può essere sottratto un numero di voti inferiori al 25% dei voti validi espressi in quel collegio. Qualora il candidato secondo classificato nel collegio abbia conseguito un risultato inferiore a tale percentuale, lo «scorporo» sarà pertanto pari al 25% dei voti validi del collegio (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, n. 2).

In caso di collegamento del candidato eletto con più liste, gli effetti dello scorporo sono distribuiti fra tutte le liste collegate in proporzione al numero di voti da ciascuna di esse ottenuti nel collegio. Collegio per collegio, dunque, l'Ufficio elettorale circoscrizionale determinerà il numero di voti da scorporare e lo ripartirà fra le liste collegate al vincitore, determinando in tal modo, a livello circoscrizionale, la cifra elettorale con cui le singole liste partecipano al riparto. Il totale delle cifre elettorali delle liste aventi il medesimo contrassegno costituirà, per l'Ufficio elettorale nazionale, la base dei calcoli proporzionali. (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, n. 2).

7.4. La formula per la distribuzione dei seggi fra le liste

Stabilite, attraverso il meccanismo dello scorporo, le cifre elettorali delle singole liste, la distribuzione dei seggi è effettuata, in ragione proporzionale, con il metodo del quoziente intero e dei maggiori resti: a tal fine l'ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che hanno superato la soglia di sbarramento per 155, cioè per il numero complessivo dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 3).

7.5. La formula per la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni

Stabilito il numero dei seggi ottenuti dalle varie liste, occorre determinare in quale circoscrizione ciascuna lista conquista i propri seggi e, di conseguenza, chi sono i candidati eletti. Il meccanismo che a tal fine viene stabilito dalla legge (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 4) è diretto ad attribuire tendenzialmente a ciascuna circoscrizione il numero di seggi proporzionali ad essa assegnato e a ciascuna lista i seggi spettanti tenendo conto del relativo risultato elettorale nelle diverse circoscrizioni.

A tale scopo, i calcoli proporzionali sono ripetuti circoscrizione per circoscrizione con il metodo dei quozienti naturali interi. Il totale delle cifre elettorali ottenute in ciascuna circoscrizione dalle liste ammesse al riparto dei seggi viene diviso per il numero dei seggi proporzionali da assegnare nella circoscrizione: tale quoziente indica il numero dei voti necessario per ottenere un seggio. Ad ogni lista sono senz'altro assegnati in ciascuna circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente entra nella cifra elettorale della lista stessa, considerando soltanto i numeri interi.

Dopo questa prima distribuzione, che avviene contemporaneamente per tutte le circoscrizioni, se ne effettua una seconda per attribuire i seggi che non è stato possibile assegnare con i quozienti interi. Si parte, in questo caso, dalla circoscrizione più piccola e i seggi che rimangono da attribuire nella circoscrizione sono via via assegnati alle varie liste secondo la graduatoria delle parti decimali del quoziente di ciascuna lista. Quando però una lista ha ottenuto complessivamente tutti i seggi ad essa spettanti a seguito dei calcoli effettuati su base nazionale, la lista non viene più presa in considerazione e, nelle circoscrizioni successive, i seggi da assegnare in questo secondo giro sono attribuiti alle liste che la seguono in graduatoria.

Al termine di tali operazioni, può accadere che un limitato numero di seggi non risulti ancora assegnato. Nelle ultime circoscrizioni prese in considerazione può infatti verificarsi che le liste che hanno diritto ad ottenere quei seggi non siano presenti o non abbiano resti da utilizzare, ovvero che ad una lista debba essere assegnato più di un seggio in base ai resti (il che è incompatibile con il metodo adottato). In tale ipotesi, i seggi vengono attribuiti alle liste che ne hanno diritto nelle circoscrizioni in cui esse hanno maggiori resti, iniziando da quelle in cui tali resti non sono già stati utilizzati per attribuire un seggio. È proprio per rendere residuale tale ipotesi (che comporta uno squilibrio nella ripartizione dei seggi proporzionali attribuiti alle singole circoscrizioni) che il legislatore ha stabilito di partire dalle circoscrizioni di minori dimensioni, nel presupposto che nelle circoscrizioni prese in considerazione da ultimo (quelle più grandi, cioè) siano presenti più facilmente un elevato numero di liste.

7.6. Proclamazione degli eletti

I seggi spettanti nelle varie circoscrizioni alle diverse liste sono attribuiti ai candidati nell'ordine stabilito nella lista. I candidati inclusi nella lista che fossero già stati proclamati eletti in un collegio uninominale non sono presi in considerazione, passandosi al candidato successivo nell'ordine progressivo della lista.

Poiché, come si ricorderà, i candidati di ciascuna lista non possono superare un terzo dei seggi proporzionali della circoscrizione, può verificarsi che l'elenco dei candidati di una lista si esaurisca prima che siano stati proclamati eletti tutti i deputati cui la lista ha diritto nella circoscrizione. In tale ipotesi, vengono proclamati eletti i candidati dei collegi uninominali della circoscrizione non eletti col sistema maggioritario, collegati alla lista stessa. A tal fine viene stabilita una graduatoria che si basa – non diversamente da quanto accade per il Senato – sul numero dei voti ottenuti dai candidati non eletti nel collegio in rapporto al totale dei votanti per l'elezione con il sistema maggioritario. Poiché i collegamenti dei candidati nei collegi uninominali possono riguardare più liste, la graduatoria di tali candidati sarà comune a tutte le liste collegate. A tale graduatoria comune si attingerà, in caso di necessità, per la proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata.

Qualora anche la graduatoria dei candidati nei collegi si esaurisca prima che siano stati proclamati eletti tutti i deputati che spettano ad una lista in quella circoscrizione, il seggio è assegnato alla lista in un'altra circoscrizione, e più specificamente in quella in cui la lista ha ottenuto i maggiori resti, a partire da quelli non già utilizzati per la proclamazione di un eletto (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 1).

Queste norme si applicano anche nel corso della legislatura quando per qualsiasi causa resti vacante un seggio ottenuto con il calcolo proporzionale, subentrando in tal caso il candidato che segue l'ultimo degli eletti (D.P.R. 361/1957, art. 86, comma 4).

8. Vacanza dei seggi

Quando, per qualsiasi causa, rimanga vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza naturale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo parlamentare competente alla verifica dei poteri.

Quando si renda invece vacante un seggio attribuito con sistema proporzionale, è attribuito nell'ambito della stessa circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine di lista. In caso di esaurimento della lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede, come già ricordato, seguendo le stesse procedure illustrate al paragrafo 7.6. (D.P.R. 361/1957, art. 86).

IV - LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali

1.1 *Disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati. Il mandatario elettorale*

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3);

- il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4);
- possono versare contributi ai candidati le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7);
- sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (L. 195/1974, art. 7);
- la legge pone un limite ai contributi (o servizi) che possono essere versati ad ogni candidato da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica: tali contributi non possono superare l'importo o il valore di lire 25.172.425,007¹, pari a circa 13.000 euro (L. 515/1993, art. 7, comma 4);
- i contributi ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale devono essere dichiarate al Collegio di garanzia elettorale e, in caso di elezione, all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, commi 6 e 7). Devono essere allegate inoltre le dichiarazioni previste dalla legge n. 659 del 1981 (vedi punto 1.4).

¹ La somma originaria di 20 milioni di lire indicata nell'art. 7, co. 4, della L. 515 è stata così rivalutata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).

1.2 *Disciplina dei finanziamenti privati ai partiti*

- Possono versare contributi per la campagna elettorale dei partiti le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7);
- anche per i partiti sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (L. 195/1974, art. 7);
- per tutti i singoli contributi che superino nell'anno la somma di 12.806.471,222² lire (pari a 6.614 euro) vi è l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera (L. 659/1981, art. 4);
- i partiti hanno inoltre l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale al Presidente della Camera (vedi punto 1.5);
- i contributi versati ai partiti da parte delle persone fisiche o delle società non quotate in borsa (e relative società controllate o controllanti) possono essere detratti, per un importo pari al 19 per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.P.R. 917/1986, art. 15, comma 1-*bis*, e art. 147).

1.3 *Limiti alle spese elettorali*

La legge n. 515 fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati che dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, l'art. 7, comma 1, della legge n. 515 prevede limiti differenziati a seconda che la candidatura riguardi i collegi uninominali per la elezione della Camera e del Senato o le liste per la elezione della quota proporzionale dei seggi della Camera.

Per i candidati nei collegi uninominali le spese non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 100.689.700,030 lire (52.002 euro) e del prodotto di 125,861 lire (6,5 centesimi di euro) per ogni cittadino residente nel collegio uninominale.

Quanto ai candidati inclusi nelle liste per la elezione della quota proporzionale della Camera, la spesa massima ammissibile è pari alla somma dell'importo di 100.689.700,030 lire (52.002 euro) e del prodotto di 12,585 lire (0,65 centesimi di euro) per ciascun cittadino residente nella

² La somma originaria di 5 milioni di lire indicata nell'art. 4, co. 3, della L. 659 è stata così rivalutata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).

circoscrizione elettorale. In caso di contemporanea candidatura per un collegio uninominale e in una delle liste per la elezione della Camera, il limite di spesa è rappresentato dall'importo più alto consentito per una delle due candidature (L. 515/1993, art. 7, comma 1).³

Le spese per la propaganda sostenute dai partiti, dalle liste o dai gruppi di candidati riferibili a singoli candidati vanno computate tra le spese direttamente effettuate da questi ultimi (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

Le spese elettorali dei partiti e movimenti politici che partecipano alla elezioni per il rinnovo delle Camere non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro⁴ per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni della Camera e dei collegi uninominali del Senato nei quali il partito o movimento presenta liste o candidati (L. 515/1993, art. 10).

Limiti di spesa per la campagna elettorale ()*

<i>soggetto</i>	<i>limite di spesa</i>
<i>candidato in un collegio uninominale per la elezione della Camera o del Senato</i>	lire 100.689.700,030 + 125,861 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale (L. 515/93, art. 7, co. 1, primo periodo)
<i>candidato nelle liste per la elezione della quota proporzionale dei seggi della Camera</i>	lire 100.689.700,030 + 12,585 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale (L. 515/93, art. 7, co. 1, primo periodo)
<i>candidato sia in un collegio uninominale sia in una lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione comprendente quel collegio</i>	importo massimo consentito per una delle due candidature (L. 515/93, art. 7, co. 1, secondo periodo)
<i>partito, movimento, lista o gruppo di candidati che partecipa alla competizione elettorale</i>	prodotto dell'importo di 1 euro per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni della Camera e dei collegi uninominali del Senato nei quali il partito movimento, lista o gruppo di candidati ha presentato proprie liste o candidati (L. 515/93, art. 10)

(*) Si segnala che gli importi qui indicati sono quelli dell'ultimo aggiornamento disponibile (D.M. 23 febbraio 2001 per quanto riguarda l'art. 7, comma 1, della L. 515/93; art. 1, comma 9 della L. 157/99 e art. 2, comma 2, della L. 156/2002 per l'importo di cui all'art. 10 della L. 515/93).

³ Le somme originarie previste dall'articolo 7, comma 1, della L. 515 sono state rivalutate, da ultimo, rispettivamente da lire 80 milioni a lire 100.689.700,030, da lire 100 a lire 125,861, da lire 10 a lire 12,585, dal citato D.M. 23 febbraio 2001.

⁴ La somma originaria prevista dall'articolo 10, comma 1, della L. 515 è stata così modificata da ultimo dall'articolo 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156.

L'art. 11 della legge n. 515 definisce la tipologia delle spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Sono spese elettorali quelle relative a:

- produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione);
- organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste;
- personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale⁵.

1.4 *Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati*

I membri delle due Camere sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a presentare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio di garanzia elettorale⁶, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982, art. 2, comma 1; L. 515/1993, art. 7, comma 6). I candidati non eletti sono tenuti soltanto alla dichiarazione al Collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti – anche al di fuori della campagna elettorale – che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di lire 12.806.471,222⁷, pari a 6.614 euro (L. 659/1981, art. 4, comma 3; L. 441/1982, art. 2, comma 2).

L'obbligo di dichiarazione sussiste a carico sia di chi riceve, sia di chi eroga il finanziamento e può essere assolto, soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, anche mediante la autocertificazione dei candidati (L. 659/1981, art. 4).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi

⁵ Le spese relative ai locali delle sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, sono calcolate in misura forfettaria nella misura del 30% dell'ammontare delle spese ammissibili (L. 515/93, art. 11, co. 2).

⁶ L'obbligo di presentare anche al Collegio di garanzia elettorale la dichiarazione prevista dall'art. 2, primo comma, della L. 441/81, è stata introdotto dall'art. 7, co. 6, della L. 515/93.

⁷ La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

ricevuti ed alle spese sostenute, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a lire 12.586.212,503⁸ (6.500 euro), e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6).

Le verifiche sull'osservanza della legge sono effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 14).

Per le sanzioni relative alle violazioni di questa disciplina, si veda il punto 1.6.

1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che concorrono per le elezioni politiche devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro 45 giorni dall'insediamento, un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento. I controlli su tali rendiconti sono effettuati dalla Corte dei conti, cui i Presidenti delle Camere trasmettono la documentazione, attraverso un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito (L. 515/1993, art. 12).

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 2 del 1997, i legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici devono trasmettere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Il rendiconto deve riportare le somme relative ai crediti per contributi elettorali e ai rimborsi elettorali. Nella relazione devono essere indicate le spese sostenute per le campagne elettorali e l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti (L. 2/1997, art. 8 e allegati A e B).

1.6. I controlli sui rendiconti presentati dai candidati e le relative sanzioni

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai parlamentari e dai candidati non eletti è verificata dal competente Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito a tale scopo presso la Corte d'appello o il tribunale di ciascuna regione (L. 515/1993, art. 13).

Il Collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Entro il termine di 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elet-

⁸ La somma originaria di 10 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

tore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni presentate. I documenti presentati si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il Collegio le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il Collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è commisurato all'entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti al Parlamento è tuttavia prevista anche la decadenza dalla carica.

Per quanto riguarda le sanzioni irrogabili dal Collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515:

- il mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 milioni di lire, da 25.823 a 103.291 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 5);
- le irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi o il superamento del limite del contributo erogato da ciascuna persona fisica o giuridica, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire, da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);
- in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali, il Collegio applica una sanzione non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);
- la mancata presentazione della dichiarazione, previa diffida ad adempiere, o il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, comma 8 e 9). Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio dà comunicazione dell'accertamento definitivo di tali violazioni alla Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (L. 515/1993, art. 15, comma 10).

In caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali prevista dalla legge n. 441 del 1982 per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell'inadempimento, previa diffida, all'Assemblea di appartenenza del parlamentare e l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari (L. 441/1982, art. 7).

Si ricorda inoltre che le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell'anno la cifra di 12.806.471,222 lire (pari a 6.614 euro), sono punite con la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici⁹ (L. 659/1981, art. 4, comma 6).

L'art. 7 della legge n. 195 del 1974, come integrato dalla legge n. 659 del 1981, vieta inoltre qualsiasi finanziamento ai candidati e partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7).

⁹ La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

Per quanto riguarda la sanzione penale prevista dalla L. 659, va peraltro rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene che essa sia stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa già a partire dal 1981, sulla base dei criteri generali dettati dalla L. 689/81 («Modifiche al sistema penale») in materia di depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.

*Sanzioni applicabili a seguito dei controlli
sui rendiconti dei candidati*

<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
mancata presentazione al Collegio di garanzia elettorale entro 3 mesi dalla proclamazione ¹⁰ , nonostante la diffida ad adempiere, della dichiarazione sulle spese per la propaganda elettorale	sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 milioni di lire (L. 515/93, art. 15, co. 5); per i candidati proclamati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica (L. 515/93, art. 15, co. 8)
violazione dei limiti previsti per le spese elettorali	sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/93, art. 15, co. 6); per i candidati proclamati eletti, che superano i limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito, è prevista anche la decadenza dalla carica (L. 515/93, art. 15, co. 9)
irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi	sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire (L. 515/93, art. 15, co. 11, primo periodo)
violazione del limite dei contributi erogabili ad ogni candidato da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica	sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire (L. 515/93, art. 15, co. 11, ultimo periodo)
mancata o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 12.806.471 lire ¹¹	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato ¹² (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)

¹⁰ Le disposizioni citate nella tabella si applicano sia ai parlamentari, sia ai candidati che non sono stati eletti. Per i candidati non eletti il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (L. 515/93, art. 7, co. 7, secondo periodo).

¹¹ La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

¹² La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa; vedi nota 9.

1.7. *I controlli sui consuntivi elettorali dei partiti e le relative sanzioni*

I controlli sui consuntivi delle spese elettorali e sui contributi ricevuti per la campagna elettorale dai partiti e dalle formazioni politiche sono effettuati dall'apposito Collegio della Corte dei conti e consistono nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta; i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi (L. 515/1993, art. 12, comma 3).

In caso di mancato deposito dei consuntivi, o di accertato superamento dei limiti di spesa sono previste sanzioni pecuniarie amministrative.

Qualora la sanzione sia da irrogare a carico di una formazione politica avente diritto al contributo pubblico per il rimborso delle spese elettorali, essa è applicata dai Presidenti delle Camere mediante sospensione o decurtazione del contributo spettante alla formazione politica interessata (L. 515/1993, art. 15, comma 13 e 16).

Nel caso in cui le violazioni siano accertate a carico di una formazione politica non avente diritto al contributo, le relative sanzioni pecuniarie sono direttamente applicate dal Collegio della Corte dei conti (L. 515/1993, art. 15, comma 14 e 16).

Il Collegio della Corte è direttamente competente all'applicazione della sanzione anche in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale (L. 515/1993, art. 15, comma 15).

*Sanzioni applicabili a seguito dei controlli
sui consuntivi elettorali dei partiti*

<i>soggetto</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>Partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati avente diritto al rimborso delle spese elettorali</i>	mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali	sospensione del versamento del contributo fino al deposito del consuntivo (L. 515/93, art. 15, co. 13)
	accertato superamento dei limiti di spesa	decurtazione dal contributo di una somma non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, co. 16, secondo periodo)
<i>Partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati non avente diritto al rimborso delle spese elettorali</i>	mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali	sanzione amministrativa pecuniaria da 100 milioni a 1 miliardo (L. 515/93, art. 15, co. 14)
	accertato superamento dei limiti di spesa	sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, co. 16, primo periodo)
<i>Partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati presente nell'elezione per la Camera o per il Senato</i>	mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale	sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni (L. 515/93, art. 15, co. 15)
<i>Partito o suo raggruppamento o articolazione interna; gruppo parlamentare</i>	mancata o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 12.806.471 lire ¹³	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato ¹⁴ (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
	finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)

¹³ La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 22 febbraio 2001.

¹⁴ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa; vedi nota 9.

2. Rimborsi elettorali

La legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156, prevede un sistema di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, europee e regionali. I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; Consigli regionali); (L. 157/1999, art. 1, commi 1 e 3).

L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno della legislatura degli organi interessati, alla somma che risulta dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica italiana iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, comma 5).

Il contributo è versato sulla base di quote annuali. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto: i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi (L. 157/1999, art. 1, comma 6).

La legge n. 157 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all'art. 9 della L. 515/1993).

Per quanto riguarda il meccanismo di riparto dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti nella campagna elettorale per le elezioni politiche, il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (L. 515/1993, art. 9, comma 1).

Il fondo relativo alla Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti di lista conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi.

Il raggiungimento della soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi non è richiesto dalla legge per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche (si tratta del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta). Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione generale dei fondi (L. 515/1993, art. 9, comma 3). Si rileva inoltre che la verifica della condizione *sub b*) (collegamento da parte di una lista ad almeno un candida-

to eletto) potrebbe dare luogo a difficoltà applicative nel caso in cui il candidato eletto risulti collegato ad una pluralità di liste. Per superare tale difficoltà, la legge 515 prevede che all'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato individui una sola lista (anche in caso di collegamento plurimo) destinataria dell'eventuale rimborso elettorale (L. 515/1993, art. 9, comma 1, secondo periodo).

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi (L. 515/1993, art. 9, comma 2).

L'erogazione del rimborso è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze. I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente del ramo del Parlamento competente, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (L. 157/1999, art. 1, comma 2).

La legge n. 157 reca una specifica disposizione intesa a promuovere la partecipazione delle donne alle attività politiche. Si prevede, a carico dei partiti, l'obbligo di destinare un importo non inferiore al 5% del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità. Dell'effettivo adempimento di tale obbligo, è data notizia attraverso l'iscrizione della quota in una apposita voce nell'ambito del rendiconto annuale previsto dall'articolo 8 della legge n. 2/1997¹⁵ (L. 157/1999, art. 3).

Nelle ipotesi di inottemperanza agli obblighi di contabilizzazione dei contributi o di irregolare redazione del rendiconto, fissati dalla normativa vigente, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione (L. 157/1999, art. 1, comma 8).

¹⁵ L'articolo 8 della L. 2 gennaio 1997, n. 2, «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», in larga parte abrogata dalla L. 157 del 1999, detta specifiche norme in relazione alla predisposizione di un rendiconto delle entrate e delle spese dei partiti o movimenti politici.

3. Disciplina della campagna elettorale nei mezzi di informazione

3.1. *Termini di applicazione e principi della disciplina*

L'arco temporale di regolamentazione della propaganda per i periodi elettorali ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (L. 28/2000, art. 4).

A partire da questa data la trasmissione di programmi che trattino contenuti di carattere politico o che prevedano la partecipazione di esponenti politici è ammessa solo in una delle seguenti forme:

- trasmissioni di comunicazione politica che consentono il confronto, a parità di condizioni, tra diversi candidati e posizioni politiche;
- messaggi politici autogestiti trasmessi a titolo gratuito dalle emittenti pubbliche e private;
- programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

Per le emittenti locali vige una disciplina diversa, illustrata al paragrafo 3.5, in ordine ai messaggi politici autogestiti (che tali emittenti possono trasmettere anche a pagamento) e alla presenza di soggetti politici e di candidati in trasmissioni diverse da quelle menzionate (che è ammessa).

La legge n. 28 del 2000 non indica espressamente quale sia il termine di chiusura della campagna elettorale nei mezzi di informazione. Sono peraltro presenti nell'ordinamento alcune disposizioni, che di seguito si richiamano, le quali fanno riferimento a tale termine in relazione a diverse forme o strumenti di propaganda elettorale, fissandolo nelle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda¹⁶ (L. 212/1956, art. 9, comma 1).

L'art. 9-*bis* del D.L. n. 807 del 1984 stabilisce che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

Tale divieto si applica anche alle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esse, operata in via di prassi, della previsione di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956. Tale estensione è confermata dai provvedimenti della Commissione di vigilan-

¹⁶ La legge pone un ulteriore e più stringente divieto nei giorni della votazione, nei quali è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

za RAI adottati per regolare la propaganda elettorale nelle emittenti pubbliche in prossimità delle elezioni¹⁷.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro (L. 28/2000, art. 7, comma 1).

Nello stesso periodo (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale), le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, art. 6, comma 2).

Si illustra qui di seguito la disciplina riguardante i diversi tipi di trasmissione.

3.2. *Comunicazione politica radiotelevisiva*

La legge definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti «opinioni e valutazioni politiche», ad esclusione della diffusione di notizie nei programmi di informazione (L. 28/2000, art. 2, comma 2).

A partire dall'indizione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi soltanto in forme predefinite: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi elettorali, confronti, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. L'offerta di trasmissioni di comunicazione politica è obbligatoria per le emittenti radiotelevisive nazionali. La partecipazione a tali trasmissioni è in ogni caso gratuita (L. 28/2000, art. 2, comma 4).

Il riparto degli spazi è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni¹⁸ (L. 28/2000, art. 4).

¹⁷ Si veda in proposito il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, adottato il 23 marzo 2001 per le elezioni politiche dello stesso anno, in cui si fa riferimento al periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed «il penultimo giorno precedente la consultazione» elettorale per indicare il periodo entro il quale gli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica (Tribune politiche) devono essere garantiti a tutti i candidati.

¹⁸ Si vedano in proposito il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entrambi adottati il 23 marzo 2001, riportati nelle *Disposizioni sulla campagna elettorale*.

La legge, a tal fine, distingue due periodi:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o europeo;
- dalla data di presentazione delle candidature gli spazi sono invece ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni nei quali siano compresi almeno il 25% degli elettori interessati alla consultazione elettorale (L. 28/2000, art. 4, comma 2).

3.3. *Messaggi politici autogestiti*

Nel secondo periodo della campagna elettorale (decorrente dalla data di presentazione delle candidature), oltre ai programmi di comunicazione politica, possono essere trasmessi messaggi autogestiti gratuiti da parte delle emittenti private nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall'Autorità¹⁹ sulla base dei principi fissati dalla legge (L. 28/2000, art. 4, comma 3). L'offerta di spazi per messaggi autogestiti deve essere in ogni caso gratuita. Per la concessionaria del servizio pubblico sussiste l'obbligo di trasmettere tali messaggi e di rendere disponibili le strutture tecniche per la loro realizzazione (L. 28/2000, art. 4, comma 4).

Mentre le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti (L. 28/2000, art. 3, comma 7), le emittenti locali, nel periodo elettorale (dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di chiusura della campagna elettorale), possono trasmettere anche messaggi politici a pagamento (sul punto si veda il paragrafo 3.5).

I messaggi sono organizzati in modo autogestito e sono volti alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. Devono avere una durata sufficiente per la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica. La durata deve essere comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

¹⁹ Si vedano in proposito il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entrambi adottati il 23 marzo 2001, riportati nelle *Disposizioni sulla campagna elettorale*.

Gli spazi per i messaggi devono essere offerti in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici. I messaggi devono essere inseriti in appositi contenitori – separati dalla restante programmazione – e recare l'indicazione «messaggio autogestito» e il nome del soggetto committente. Possono essere previsti fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

3.4. Programmi di informazione e altre trasmissioni

A partire dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica è ammessa solo nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. La presenza dei soggetti sopra menzionati nelle altre trasmissioni è invece vietata (L. 515/1993, art. 1, comma 5). Il divieto in questione non sussiste per le trasmissioni messe in onda dalle emittenti locali (L. 313/2003, art. 3, comma 1).

La Commissione di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nella comunicazione stabiliscono i criteri generali per la realizzazione dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi durante il periodo elettorale. Tali criteri devono essere informati agli obiettivi della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza dell'informazione. È espressamente previsto il divieto di fornire indicazioni di voto, anche in forma indiretta, dalla data di convocazione dei comizi alla chiusura delle operazioni di voto (L. 28/2000, art. 5).

3.5. Emittenti locali

La legge n. 313 del 2003 ha novellato in misura rilevante la legge n. 28 del 2000 prevedendo, con l'introduzione del nuovo capo II (artt. da 11-*bis* a 11-*septies*), una specifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali ed escludendo per queste ultime l'applicazione delle disposizioni dettate dal capo I della legge n. 28 (artt. da 1 a 11), che rimangono efficaci soltanto per le emittenti radiotelevisive nazionali, ad eccezione di quelle relative alla trasmissione di messaggi politici autogestiti e alla diffusione dei sondaggi.

Le emittenti locali devono garantire nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, i principi fondamentali del pluralismo

– che deve esplicitarsi attraverso la parità di trattamento – dell’obiettività, dell’imparzialità e dell’equità (L. 28/2000, art. 11-*quater*²⁰).

Sono programmi d’informazione: il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. Sono considerati programmi di comunicazione politica quelli in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (L. 28/2000, art. 11-*ter*).

Per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 aprile 2004.

Il codice di autoregolamentazione ha efficacia *erga omnes*, nei confronti cioè di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali, che aderiscano o meno alle organizzazioni rappresentative che l’hanno sottoscritto.

Le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a pagamento, sia a titolo gratuito.

Nel periodo elettorale (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale), le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, con cui informano i soggetti politici dell’avvenuto deposito, presso la propria sede, di un documento recante le modalità di prenotazione degli spazi e le relative tariffe (Codice di autoregolamentazione dell’8 aprile 2004, art. 6).

Alle emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito si applica la disciplina di cui all’art. 4, commi 3 e 5, della L. 28/2000 (si veda, in proposito, il paragrafo 3.3).

Le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del ministro delle comunicazioni di concerto con il ministro dell’economia (L. 28/2000, art. 4, comma 5).

Le emittenti locali devono attenersi alla disciplina in materia di sondaggi dettata dall’art. 8 della legge n. 28 del 2000, per la quale si rinvia al paragrafo 3.7.

La legge stabilisce l’inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la

²⁰ Si vedano gli artt. 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali dell’8 aprile 2004.

presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3).

3.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la diffusione della comunicazione politica elettorale su quotidiani e periodici è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; presentazione di programmi elettorali; confronto fra più candidati. Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso, mediante comunicazione degli spazi disponibili, secondo modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie. Dalla normativa sono esclusi gli organi di stampa ufficiali dei partiti (L. 28/2000, art. 7).

3.7. Sondaggi politici ed elettorali

Nei quindici giorni precedenti il voto, è vietata la pubblicizzazione – con qualsiasi mezzo – dei sondaggi sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori; il divieto sussiste anche per la pubblicazione di sondaggi effettuati in periodi precedenti. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall'Autorità per le garanzie²¹ (L. 28/2000, art. 8, commi 1 e 2).

Anche i sondaggi effettuati al di fuori del periodo elettorale sono assoggettati ad una specifica normativa: essi possono essere diffusi soltanto se recano precise indicazioni (autore del sondaggio, committente e acquirente, criteri seguiti per la formazione del campione, metodo di raccolta dei dati, numero di persone interpellate, domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto, data del sondaggio) e se siano stati pubblicati su un apposito sito informatico, curato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio (L. 28/2000, art. 8, comma 3).

3.8. Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie

²¹ Si veda l'articolo 21 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 marzo 2001, riportata nelle *Disposizioni sulla campagna elettorale*.

delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi (L. 28/2000, art. 9).

3.9. *Obblighi di comunicazione*

I titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici hanno l'obbligo di comunicare, entro i trenta giorni successivi alla consultazione elettorale, ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia, i servizi elettorali effettuati (servizi di comunicazione politica e messaggi politici), i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, e gli introiti realizzati. La disposizione è esplicitamente riferita alle «consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» e si applica «anche nel caso di elezioni suppletive» (L. 28/2000, art. 11).

3.10. *Sanzioni*

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la competenza ad intervenire per le violazioni alla disciplina introdotta dalla legge n. 28 e dalle altre disposizioni emanate dalla stessa Autorità o dalla Commissione di indirizzo e vigilanza. L'Autorità inizia il procedimento d'ufficio, ovvero su denuncia dell'interessato (L. 28/2000, art. 10, comma 1).

L'Autorità procede ad un'istruttoria sommaria, alla contestazione dei fatti, in merito ai quali possono essere presentate, entro 24 ore, le relative controdeduzioni, e provvede entro 48 ore dall'accertamento della violazione o dalla presentazione della denuncia all'emanazione della sanzione.

Le sanzioni sono individuate in relazione alle varie fattispecie e consistono, tra l'altro, nell'obbligo di trasmettere programmi con prevalente partecipazione dei soggetti che siano stati danneggiati; nella sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge; nella messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi autogestiti in favore dei soggetti politici danneggiati o esclusi; nell'eventuale ripristino dell'equilibrio fra spazi destinati ai messaggi e spazi destinato alla comunicazione gratuita, ecc. (L. 28/2000, art. 10, commi 3 - 8).

I provvedimenti emessi dall'Autorità possono essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio entro trenta giorni. Presso lo stesso TAR può essere proposto, in caso di inerzia dell'Autorità, ricorso per ottenere in sede cautelare la condanna dell'Autorità a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia (L. 28/2000, art. 10, comma 10).

Per quanto riguarda le emittenti locali, la legge n. 28 prevede uno specifico apparato sanzionatorio: spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di vigilanza sul rispetto dei principi indicati nel

capo II della legge n. 28, delle disposizioni del codice di autoregolamentazione, nonché delle norme regolamentari o attuative emanate dalla stessa Autorità (L. 28/2000, art. 11-*quinquies*).

Qualora, d'ufficio o su denuncia di soggetti politici interessati o del Consiglio nazionale degli utenti, siano accertate infrazioni, l'Autorità adotta ogni provvedimento, anche in via di urgenza, idoneo ad eliminarne gli effetti anche ordinando, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo o, se ciò non fosse possibile, disponendo la sospensione delle trasmissioni per un massimo di trenta giorni.

In sede di verifica dell'ottemperanza ai propri provvedimenti, l'Autorità, in caso di riscontro negativo, può irrogare nei confronti dell'emittente locale responsabile della violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

Quanto alla tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità adottati nei confronti di emittenti locali, l'art. 11-*quinquies*, comma 4, della legge n. 28 del 2000 afferma la giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa, prevista in via generale dall'art. 23-*bis* della L. 1034/1971. La competenza di primo grado è attribuita inderogabilmente al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

3.11. *Campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero*

Lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

I partiti, i gruppi politici e i candidati devono osservare le leggi sulla campagna elettorale vigenti nel territorio italiano sulla base di tali forme di collaborazione (L. 459/2001, art. 17, commi 1 e 2).

4. Altre forme di propaganda elettorale (manifesti, annunci, etc.)

Per quanto riguarda le forme tradizionali di propaganda attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo di megafoni ecc., la legge n. 515 ha introdotto alcune innovazioni alle disposizioni della legge n. 212 del 1956, in particolare per quanto riguarda il profilo sanzionatorio.

È previsto infatti che in caso di violazione delle disposizioni recate dalla L. 212/1956, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (103,3 euro) a lire due milioni, 1033 euro, (L. 515/1993, art. 15, comma 17).

Le disposizioni della legge n. 212 richiamate dalla legge del 1993 vietano particolari forme di propaganda (propaganda luminosa o figurativa a

carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile ecc.), regolano l'affissione di materiale propagandistico e puniscono chi impedisce l'affissione dei manifesti o danneggia quelli già affissi, vietano i comizi, le riunioni elettorali e le altre forme di propaganda nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni (L. 212/1956, artt. 6, 8 e 9) (vedi *infra*).

Altre disposizioni della legge n. 515 sono volte a permettere la chiara individuazione dei responsabili della produzione del materiale di propaganda e della copertura delle relative spese. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a stampa o con diffusione radiotelevisiva debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radiotelevisive e chiunque altro produce materiale propagandistico debbono inoltre accertarsi che i relativi ordini siano effettuati dai segretari amministrativi dei partiti o da loro delegati o direttamente dai candidati o dai loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Gli strumenti di propaganda relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. La legge stabilisce il principio secondo cui i costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati tra le spese sostenute dai candidati ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge (L. 515/1993, art. 3, commi 2-4). Un'ulteriore disposizione con finalità analoghe a quelle ora illustrate (relativa agli obblighi di comunicazione dei servizi elettorali effettuati) è contenuta nell'art. 11 della legge n. 28 già ricordato.

La legge n. 515 ha inoltre stabilito che le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nella forma di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (L. 515/1993, art. 15, comma 3).

In relazione ai termini, si ricorda che l'art. 6 della legge n. 212 del 1956 determina solo il termine iniziale dei divieti relativi alle forme di propaganda da esso disciplinate, ma non il termine finale. In base alla circolare n. 1943/V dell'8 aprile 1980, emanata dal Servizio elettorale del Ministero dell'interno, «deve ritenersi che il termine finale coincide con la chiusura delle operazioni di votazione».

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio in relazione alle diverse forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile: dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate tali forme di propaganda (L. 212/1956, art. 6). «Al contrario – in base alla circolare sopra citata –, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili». Per quanto riguarda il lancio di volantini, la medesima circolare precisa

che «dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio dei volantini, mentre ne è consentita la distribuzione»;

- comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Sono qualificate «come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo». Durante questo periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive (L. 130/1975, art. 7 e Ministero dell'interno, Servizio elettorale, circolare n. 1943/V, 8 aprile 1980);
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda: sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Nei giorni destinati alla votazione è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

5. Agevolazioni postali e fiscali (*)

I candidati alle elezioni politiche usufruiscono, nei trenta giorni precedenti la data delle elezioni, di una tariffa postale agevolata per l'invio di materiale elettorale, in misura proporzionale al numero degli elettori iscritti nel collegio uninominale o nella circoscrizione elettorale del candidato (L. 515/1993, art. 17) ²².

(*) Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per i contributi versati ai partiti dai privati, si veda il paragrafo 1.2.

²² Le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui agli artt. 17 e 20 della L. 515 del 1993 sono state soppresse, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, dall'art. 41, co. 1, della L. 448 del 1998. L'art. 4, co. 1, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 353 (conv. dalla L. n. 46 del 2004) ha successivamente abrogato l'art. 41, co. 1, della L. 448 del 1998.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 4% i seguenti beni e servizi, utilizzati per la campagna elettorale, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati (L. 515/1993, art. 18):

- il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati;
- l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici;
- l'affitto dei locali e gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni.

La propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in conformità alla legge n. 212 del 1956 è esente dalla imposta comunale sulla pubblicità ²³.

Come già ricordato, i contributi versati ai partiti da parte delle persone fisiche o delle società non quotate in borsa (e relative società controllate o controllanti) possono essere detratti, per un importo pari al 19 per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15, comma 1-*bis*, e art. 147).

6. Adempimenti dei comuni

Si ricordano in proposito le disposizioni della legge n. 212 del 1956 che disciplinano la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare ai mezzi di propaganda tradizionale (affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda), (L. 212/1956, art. 2) e la loro ripartizione fra coloro che partecipano alla competizione elettorale e i soggetti che ne facciano richiesta (L. 212/1956, artt. 3, 4 e 5).

Appena determinati i collegi uninominali e ogni qualvolta essi siano rivisti, i comuni, il cui territorio è ricompreso in più collegi, devono inviare a ciascun elettore una comunicazione, in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera che del Senato, in cui l'elettore eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature (L. 515/1993, art. 4).

²³ Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità «i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato».

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 19 luglio 2000, n. 301) la disposizione citata è formulata «in modo tale da escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza fine di lucro (così detta pubblicità ideologica)».

Dalla data di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (L. 515/1993, art. 19, comma 1).

V – GLOSSARIO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Si riporta qui di seguito un glossario di alcuni dei termini fondamentali del procedimento elettorale. Per ciascuno dei termini viene data una definizione sintetica: per una esposizione più completa nel testo di ciascuna voce viene segnalato il rinvio alle sezioni della parte I della nota introduttiva che trattano dell'argomento. All'interno delle singole voci i rinvii alle altre voci del glossario sono evidenziati in corsivo.

Campagna elettorale: è il periodo antecedente le elezioni per il quale la legge prevede una particolare disciplina in tema di svolgimento delle attività di comunicazione e propaganda politica. Contenuto e termini di applicazione della disciplina variano a seconda dei mezzi utilizzati per la comunicazione. Per la comunicazione radiotelevisiva la legge distingue tre periodi: il periodo che giunge sino al giorno di indizione dei comizi elettorali, nel corso del quale valgono le norme generali in tema di disciplina della comunicazione politica; il periodo che va dalla indizione dei comizi alla presentazione delle candidature, nel corso del quale sono ammesse solo determinati tipi di trasmissione avente ad oggetto la comunicazione politica con spazi ripartiti tra le formazioni politiche presenti nel parlamento uscente; il periodo che va dalla presentazione delle candidature al giorno antecedente le elezioni, nel corso del quale per la ripartizione degli spazi di trasmissione si tiene conto delle candidature e delle liste presentate. Competenti alla ripartizione degli spazi sono la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (vedi sez. IV, § 3.2).

Cifra elettorale circoscrizionale: alla Camera è la somma dei voti validi conseguiti da una lista nella *circoscrizione*, una volta effettuata la detrazione prevista dallo *scorporo* (vedi sez. II, § 7.3).

Cifra elettorale di gruppo: al Senato è data dalla somma dei voti ottenuti nei singoli collegi uninominali della regione dai candidati presentati con lo stesso contrassegno (che formano appunto un gruppo di candidati), detratti i voti dei candidati proclamati eletti direttamente nei collegi («scorporo totale», vedi sez. II, § 5).

Cifra elettorale individuale: sia alla Camera che al Senato è riferita ai candidati nei *collegi uninominali* non risultati eletti e viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti ottenuti dal candidato non eletto e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Tale cifra viene utilizzata per formare le graduatorie di candidati appartenenti allo stesso gruppo (al Senato) o collegati alle stesse liste (alla Came-

ra) per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi (vedi sez. II, § 5, e sez. III, § 7.6).

Cifra elettorale nazionale: è la somma delle *cifre elettorali circoscrizionali* conseguite da ciascuna lista, cioè la somma dei voti conseguiti dalla lista in ogni circoscrizione, detratti i voti sulla base dello *scorporo* (vedi sez. III, § 7.3).

Candidatura individuale: al Senato è prevista la possibilità di presentare candidature non collegate con candidature presentate con lo stesso contrassegno in altri collegi uninominali della regione (vedi sez. II, § 3). Tali candidature assumono la denominazione di «candidature individuali». Si ricorda che alla Camera le candidature individuali non sono ammesse in quanto tutti i candidati nei collegi uninominali debbono dichiarare il collegamento con almeno una lista presentata nella circoscrizione (vedi sez. III, § 5.2).

Circoscrizione elettorale: sia alla Camera che al Senato è la porzione del territorio nazionale nell'ambito della quale sono presentate le candidature e sono effettuate in tutto o in parte le operazioni per l'assegnazione dei seggi. Al Senato le circoscrizioni sono 20 e coincidono con le regioni; alla Camera sono 26, di cui 13 coincidenti con le regioni, mentre altre 13 hanno dimensione infraregionale: sono divise in 2 circoscrizioni il Piemonte, il Veneto, il Lazio, la Campania e la Sicilia; la Lombardia è suddivisa in tre circoscrizioni. I 315 seggi del Senato e i 630 della Camera sono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione alla rispettiva popolazione (ad eccezione della Valle d'Aosta che ha per legge un seggio alla Camera e uno al Senato e del Molise che ha 4 seggi alla Camera e due al Senato). Nell'ambito di ciascuna circoscrizione il 75 % dei seggi è assegnato con metodo maggioritario nell'ambito di altrettanti *collegi uninominali* costituiti nella regione; gli altri seggi sono assegnati in ragione proporzionale (vedi per il Senato sez. II, § 2 e per la Camera sez. III, § 2). Si ricorda infine che la legge costituzionale n. 1 del 2001, di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha previsto che 6 seggi al Senato e 12 seggi alla Camera siano attribuiti ad una circoscrizione Estero ove vengono eletti altrettanti parlamentari rappresentanti dei cittadini residenti all'estero. Le modalità di elezione dei parlamentari rappresentanti degli italiani all'estero sono state definite dalla legge n. 459 del 2001 (vedi sez. I, § 3).

Collegamento: alla Camera è obbligatorio per i candidati nei collegi uninominali con almeno una delle liste presentate nella circoscrizione. È ammesso il collegamento con più liste. In questo caso i collegamenti devono essere gli stessi in tutta la circoscrizione. La dichiarazione di collegamento viene considerata ai fini dello *scorporo* (vedi sez. II, § 6.2).

Collegio di garanzia elettorale: è l'organo istituito presso la Corte d'appello del capoluogo di ciascuna regione competente a ricevere e verifica-

re le dichiarazioni dei candidati alle elezioni politiche concernenti i finanziamenti ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale (vedi sez. III, § 1.5).

Collegio uninominale: è la porzione del territorio della *circoscrizione* che elegge un deputato o un senatore con il sistema maggioritario a turno unico previsto dalle due leggi per la Camera e per il Senato per l'attribuzione del 75% dei seggi spettanti alla circoscrizione. Gli attuali 475 collegi uninominali della Camera e i 232 del Senato sono stati determinati con decreti legislativi del Governo sulla base della delega conferita dalle L. n. 276 e n. 277 del 1993 (vedi per il Senato sez. II, § 2 e per la Camera sez. III, § 2).

Contrassegno: è il simbolo grafico che distingue i candidati nei collegi uninominali e le liste sulle schede di votazione e sui manifesti elettorali. I contrassegni debbono essere depositati dai partiti presso il ministero degli interni tra il 44° e 42° giorno antecedente quello di votazione. Le leggi per la Camera e per il Senato prevedono dettagliate norme dirette a tutelare il deposito dei contrassegni tradizionalmente usati dalle formazioni politiche, vietare il deposito di contrassegni confondibili con quelli depositati da altri partiti, limitare il numero dei contrassegni riproducibili sulle schede elettorali (vedi sez. III, § 3).

Convalida delle elezioni: è la verifica che la Camera e il Senato svolgono sui titoli di ammissione dei parlamentari eletti sulla base dei poteri conferiti alle due Camere dall'articolo 66 della Costituzione. Le Camere sono competenti a giudicare in via definitiva su tutti i reclami e le contestazioni presentate agli uffici elettorali inerenti il procedimento elettorale.

Convocazione dei comizi elettorali: è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la data delle elezioni. Con lo stesso atto viene fissato il giorno della prima riunione delle Camere. La legge prevede che il decreto di convocazione dei comizi debba precedere di almeno 45 giorni la data delle elezioni. La Costituzione prevede che le elezioni delle nuove Camere debbano avere luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

Lista: alla Camera è l'elenco dei candidati presentati da un partito o movimento politico in una *circoscrizione* per concorrere per l'assegnazione della quota dei seggi da assegnare nella circoscrizione con metodo proporzionale. Ciascuna lista deve essere distinta da un *contrassegno* depositato presso il ministero degli interni. Ciascuna lista può essere formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi da assegnare nella circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore (vedi sez. III, § 6). I candidati sono eletti seguendo l'ordine di presentazione (sistema della c.d. «lista bloccata»). Se ad un partito spettano un numero di seggi

superiore a quello dei candidati presenti nella lista, si eleggono i candidati collegati alla lista non eletti nei collegi uninominali, seguendo la graduatoria della migliori *cifre individuali* (vedi sez. III, § 7.6).

Mandatario elettorale: è il soggetto che deve essere indicato da tutti i candidati alla Camera e al Senato che intendono raccogliere fondi per la propria campagna elettorale. La legge prevede che tutti i finanziamenti debbano essere registrati dal mandatario in un unico conto corrente bancario o postale nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (vedi sez. IV, § 1.1).

Proclamazione: è l'atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica di deputato o senatore. Alla Camera gli uffici centrali circoscrizionali provvedono alla proclamazione sia dei deputati eletti nei collegi uninominali che di quelli eletti nella quota proporzionale (vedi sez. III, § 7.6). Al Senato gli uffici centrali circoscrizionali proclamano i senatori eletti direttamente nei collegi uninominali, mentre gli uffici elettorali regionali proclamano i senatori eletti per la quota proporzionale (vedi sez. II, § 4 e 5).

Scorporo: è il procedimento con il quale alle liste sono sottratti voti conseguiti dai candidati eletti nei *collegi uninominali* collegati alle liste ai fini della determinazione della *cifra elettorale* con la quale le liste concorrono all'assegnazione della parte proporzionale dei seggi. Alla Camera si parla di «scorporo parziale» in quanto alle liste non sono sottratti tutti i voti dei candidati uninominali vincenti, ma solo una parte, corrispondente ai voti del candidato secondo classificato nel collegio, aumentati di una unità (vedi sez. III, § 7.3). Al Senato lo scorporo è invece «totale» in quanto ai gruppi di candidati che concorrono per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi sono sottratti tutti i voti dei candidati uninominali vincenti (vedi sez. II, § 5).

Soglia di sbarramento: è la percentuale minima di voti che le liste debbono raccogliere in ambito nazionale per accedere alla ripartizione della quota di seggi della Camera da attribuire in ragione proporzionale. La legge per l'elezione della Camera fissa la soglia nel 4 per cento dei voti validi espressi. Per verificare se le liste hanno superato tale soglia si prendono in considerazione tutti i voti validi effettivamente espressi in favore delle singole liste (senza cioè calcolare lo *scorporo*, vedi sez. III, § 7.2).

Sottoscrizioni: la presentazione delle candidature nei collegi uninominali al Senato e le liste e le candidature nei collegi uninominali della Camera va accompagnata da un certo numero di firme di elettori. Al Senato le firme si raccolgono sia per la presentazione dei gruppi di candidati (in questo caso è richiesto un numero di sottoscrizioni di elettori residenti nella regione variabile in relazione all'ampiezza demografica della regio-

ne) sia per la presentazione di *candidature individuali* (che devono essere sottoscritte da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori residenti nel collegio uninominale di presentazione, vedi sez. II, § 3). Alla Camera le candidature nei collegi uninominali debbono essere sottoscritte da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio; per la presentazione delle liste il numero delle sottoscrizioni varia in relazione all'ampiezza demografica della circoscrizione (vedi sez. III, §§ 5.1 e 6). Sia per la Camera che per il Senato il numero delle sottoscrizioni richieste è dimezzato in caso di scioglimento anticipato delle camere che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza (vedi sez. II, § 3).

Uffici elettorali: si tratta degli organi che presiedono alle operazioni elettorali dalla presentazione delle candidature e delle liste sino alla proclamazione degli eletti. Per le elezioni della camera sono costituiti un Ufficio elettorale centrale nazionale (istituito presso la Corte di cassazione e composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal presidente) un Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle 26 circoscrizioni (questo Ufficio è costituito presso la corte d'Appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale). Per il Senato, presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce un Ufficio elettorale regionale composto da cinque magistrati. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti Uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi.

PARTE II
RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME FONDAMENTALI SULLE ELEZIONI
DELLA CAMERA E DEL SENATO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTICOLO 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (*).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

() Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

ARTICOLO 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

(...)

ARTICOLO 51 (*)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(*) *L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.*

(...)

ARTICOLO 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ARTICOLO 56 (*)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(*) *L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e, in seguito, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. *In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.*

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

ARTICOLO 57 (*)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

ARTICOLO 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

(...)

ARTICOLO 60 (*)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

() L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».*

(...)

ARTICOLO 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

(...)

ARTICOLO 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ARTICOLO 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

(...)

ARTICOLO 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

(...)

ARTICOLO 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ARTICOLO 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (*).

(*) *Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. Il testo originario del comma era il seguente: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».*

(...)

ARTICOLO 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ARTICOLO 122 (*)

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (**)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(*) *L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:*

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»

*(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:*

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»

(...)

ARTICOLO 135 (*)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. (**)

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(*) *L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

(**) *La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonché le forme di immunità a garanzia dell'attività della Corte.*

L. COST. 23 GENNAIO 2001, N. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

(...)

ART. 3

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

(...)

D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Titolo I
Disposizioni generali

ART. 1

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 (1).

(1) Così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

ART. 2

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico (2).

(2) Così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

ART. 3

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (3).

(3) *Così modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 4

1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.(4).

(4) *Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277. L'ultimo periodo dell'art. 4, comma 2, numero 2), che stabilisce : «Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato» è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 422 del 6-12 settembre 1995.*

Titolo II Elettorato

Capo I - Elettorato attivo

ART. 5

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riu-

nione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (5), e successive modificazioni.

(5) La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e le sue successive modificazioni sono state riunite e coordinate nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 22.

Capo II - *Eleggibilità*

ART. 6

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 7

Non sono eleggibili:

- [a] ...] (6)
- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
- f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (7);
- g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (8).

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (8).

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa (8).

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(6) *L'art. 7, primo comma, lettera a), che recita: «a) i deputati regionali o consiglieri regionali» è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 344 del 28 luglio 1993.*

(7) *Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

(8) *Gli attuali commi secondo, terzo e quarto dell'art. 7 così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo dell'articolo stesso.*

ART. 8

I magistrati – esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori – «, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,» non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa (9).

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

(9) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1997, n. 13.*

ART. 9

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Que-

sta causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

ART. 10

Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

Titolo III

Del procedimento elettorale preparatorio

ART. 11

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione (10).

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

(10) *Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

ART. 12

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale cen-

trale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

ART. 13

Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale (11).

(11) Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136 e, successivamente, dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

ART. 14

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato (12) (13).

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti (13) (14).

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento (15).

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso (15).

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore (14).

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (14).

(12) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(13) *Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

(14) *Gli attuali commi terzo, sesto e settimo sono stati aggiunti, in sostituzione dell'originario terzo ed ultimo comma, dall'articolo 14 della L. 24 aprile 1975, n. 130.*

(15) *Gli attuali quarto e quinto comma sono stati aggiunti dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (16).

(16) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

ART. 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito (17).

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti (18).

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse (19).

(17) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

(18) *Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

(19) *Comma così modificato dall'art. 1 della D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 17

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione (20).

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

(20) *Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 18

1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o

di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (21). Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi (22).

(21) *Periodo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 29 gennaio 1994, n. 73, conv. L. 22 febbraio 1994, n. 162.*

(22) *Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 18-bis

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La

sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18 (23).

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa (24).

(23) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 29 gennaio 1994, n. 73, conv. dalla L. 22 febbraio 1994, n. 162.*

(24) *Aggiunto aggiunto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 19

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione (25).

(25) *Così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 20

Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (26) (27).

Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 (27) (28).

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi (28).

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali (29).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale (27).

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi (27).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

(26) *Comma così modificato dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

(27) *Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277. Il secondo comma dell'art. 20 è stato anche modificato dall'art. 6 della L. 4 agosto 1993, n. 276.*

(28) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(29) *Comma così modificato dall'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 271 e dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 21

La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione (30).

(30) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 22

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (31);

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio (32).

I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (33).

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito (34).

(31) *L'art. 6 comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 ha abrogato – dal testo dell'art. 20, secondo comma, del presente testo unico – le parole «i certificati di nascita, o documento equipollente». Conseguentemente, si devono ritenere implicitamente abrogate anche le parole «il certificato di nascita, o documento equipollente, o» contenute nell'art. 22, primo comma, n. 5.*

(32) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(33) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(34) *Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, e poi così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista (35).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale (35).

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi (36).

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(35) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(36) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

ART. 24

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa – su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni – dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione (37).

(37) *Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 18 e all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione (38).

[...] (39).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne

la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste (40).

(38) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136 e, successivamente, dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(39) *Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

(40) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 26

Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (41).

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(41) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ARTT. 27 e 28 (42)

[...]

(42) *Gli articoli 27 e 28 sono stati abrogati dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, «Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente».*

ART. 29

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

ART. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto (43).

(43) *Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534*

ART. 31

Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'art. 24 (44).

Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi (45).

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.

(44) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. Le tabelle B, C e H di cui all'art. 31 sono state abrogate. I modelli delle schede attualmente in vigore sono previsti dalle tabelle A, B, C, D allegate al D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14.*

(45) *Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

Art. 32

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (16).

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico (46).

(46) *Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 marzo 1980, n. 70.*

ART. 33

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (47).

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione (48).

(47) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

(48) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 34

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario (49).

(49) *Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 marzo 1990, n. 53.*

ART. 35

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

ARTT. 36 E 37 (50)

[...]

(50) *Gli articoli 36 e 37 sono stati abrogati dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, che reca «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione».*

ART. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 39 (51)

[...]

(51) *L'articolo 39 è stato abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312, recante «Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali».*

ART. 40

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (52).

(52) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati (53).

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

(53) *Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

Titolo IV *Della votazione*

ART. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti (54).

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro

cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (55).

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti (54).

(54) *Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(55) *Comma così sostituito dall'art. 2, co. 1, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

ART. 43

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

ART. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può,

con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

ART. 45

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa (56).

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda (57).

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (58).

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica (59).

(56) *Le parole «scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed» devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice delle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, non è più prevista nei modelli di schede introdotte dall'art. 13 del D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 5.*

(57) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

(58) *Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(59) *Comma modificato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 1, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

ART. 46

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali (60).

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione (61).

(60) *Comma così sostituito dall'art. 1, co. 2, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

(61) *Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

ART. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale (62).

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

(62) *Comma sostituito dall'art. 7 della L. 11 agosto 1991, n. 271, e poi così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio (63).

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (64).

(63) *Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

(64) *Articolo modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186, conv. dalla L. 4 luglio 1981, n. 349.*

ART. 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione (65).

(65) *Articolo così modificato dall'art. 2 del D.L. 6 aprile 1993, n. 97, conv. dalla L. 25 maggio 1993, n. 160.*

ART. 51

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

ART. 52

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

ART. 53

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (66).

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

(66) *Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 54 (67)

[...]

(67) *L'art. 54 è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, «Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente».*

ART. 55

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto (68).

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in

particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (68).

(68) *Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 21 della L. 27 dicembre 2001, n. 459. L'ultimo comma è stato aggiunto dalla L. 5 febbraio 2003, n. 17.*

ART. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (69).

(69) *L'articolo è stato così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

ART. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

ART. 58

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa (70).

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte gommata (71). Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione (72).

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna (71).

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata (71).

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (73).

(70) *Comma sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.*

(71) *La gommatura delle schede e l'appendice sono state abolite dall'art. 5 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

(72) *Le parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere» presenti in questo comma sono state abrogate dal D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, in seguito all'esito del referendum del 9 giugno 1991. Il comma è stato modificato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 1 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257, conv. L. 8 luglio 1996, n. 368.*

(73) *Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 59

Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale (74).

(74) *Così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. I commi secondo, terzo e quarto sono stati abrogati dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 60 (75)

[...]

(75) *Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 60-bis (76)

[...]

(76) *Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 61 (77)

[...]

(77) *Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, in seguito all'esito del referendum del 9 giugno 1991.*

ART. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (78).

(78) *Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 63

Se un elettore riscontra che una scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può ri-

chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma (79).

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

(79) *Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 64

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (80).

(80) *Articolo così sostituito dall'art. 1, co. 3, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

ART. 64-bis

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto (81).

(81) *Articolo inserito dall'art. 1, co. 4, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

ART. 65 (82)

[...]

(82) *Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Titolo V
Dello scrutinio

ART. 67

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio (83):

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento (84).

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale (85).

(83) *Alinea così modificato dall'art. 1, co. 5, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

(84) *L'art. 5 della L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito l'appendice nella scheda di votazione.*

(85) *Così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 68

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato (86).

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione (86).

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista (86).

3-*bis*. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione (86).

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. [...] (87).

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. [...] (87).

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (88).

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (89).

(86) *I commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277, che ha anche aggiunto il comma 3-bis.*

(87) *L'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato il comma 5 ed il secondo periodo del comma 6.*

(88) *Comma modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(89) *Così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L. 11 agosto 1991, n. 271. Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, così disposto:*

«2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della Corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della L. 21 marzo 1990, n. 53».

ART. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente (90).

(90) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 70

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (91).

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

(91) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 71

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76 (92).

I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti (93).

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

(92) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(93) *Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 72

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore (94);

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (95).

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori (96).

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

(94) *L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5 della L. 23 aprile 1976, n. 136.*

(95) *Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(96) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 73

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente (97).

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali (97).

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori (97).

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

(97) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e successivamente dall'art. 1, co. 6, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

ART. 74

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti (98).

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

(98) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente (99).

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni (100).

[...] (101).

[...] (101).

[...] (101).

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

(99) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(100) *Comma così inserito dall'art. 12 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.*

(101) *I commi settimo, ottavo e nono dell'art. 75 sono stati abrogati dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 76

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 (102);

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che – suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo – verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

(102) *In seguito all'esito del referendum del 9 giugno 1991, l'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 ha abrogato la disposizione dell'art. 76, comma primo, n. 1, limitatamente alla parola «61». La parola «60» è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 77

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista (103).

(103) *Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 78 (104)

[...]

(104) *Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 79

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del Collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati (105).

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati (105).

(105) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 80 (106)

[...]

(106) *Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 81

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti (107).

[...] (108).

[...] (108).

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

[...] (108).

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

(107) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(108) *Il secondo comma dell'art. 81 è stato abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277. Successivamente l'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato i commi secondo e quarto dell'art. 81, quali risultanti dalla rinumerazione dei commi in seguito all'abrogazione disposta dalla legge n. 277 del 1993.*

ART. 82

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 83

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che

abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione (109).

(109) *L'articolo è stato sostituito dall'art. 5 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 84

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che

non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico (110).

(110) *L'articolo è stato sostituito dall'art. 5 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 85

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio (111).

(111) *L'articolo è stato sostituito dall'art. 5 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 1996, n. 398.*

ART. 86

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni (112).

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo (113).

(112) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 27 luglio 1995, n. 309.*

(113) *L'articolo è stato sostituito dall'art. 6 della L. 4 agosto 1993, n. 277.*

ART. 87

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

ART. 88

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare (114).

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di giunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare del-

l'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia (114).

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio (114).

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero (114).

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio (114).

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

(114) *Gli attuali primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma sostituiscono gli originali primi due commi, a norma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.*

ART. 89

È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

ART. 90

Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

ART. 91

Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

Titolo VI

Disposizioni speciali per il Collegio «Valle d'Aosta»

ART. 92

L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;
- 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà (115);
- 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta (116);
- 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge (117).

L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

(115) Il numero 2 dell'art. 92 è stato sostituito dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

(116) Il numero 3 dell'art. 92 è stato modificato prima dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976 e poi dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

(117) Il numero 4 dell'art. 92 è stato sostituito dall'art. 12 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

ART. 93

Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Titolo VII
Disposizioni penali

ART. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (118).

(118) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (119).

(119) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (120).

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di

candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(120) *Comma così modificato dall'art. 11-quater, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (121).

(121) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.*

ART. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (122).

(122) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.*

ART. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 (123).

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(123) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (124).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (124).

(124) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 18 della L. 27 dicembre 2001, n. 459, «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» ha stabilito che le sanzioni previste all'art. 100, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L. 2 marzo 2004, n. 61.

ART. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se siansi cagionati disordi-

ni, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 (125), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

(125) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.*

ART. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 (55).

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (126).

(126) *La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.*

ART. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (127).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (127).

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (127).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli

della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (127).

(127) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (128). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (128).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (128).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi (129).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (130).

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (128).

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (128) (131).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (128).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (128).

(128) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.*

(129) *Comma inserito dall'art. 17 della L. 21 marzo 1990, n. 53.*

(130) *Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.*

(131) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

ART. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la con la pena dell'amenda da 200 euro a 1.000 euro (132).

(132) *Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e successivamente dall'art. 1 della L. 2 marzo 2004, n. 61.*

ART. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000 (133).

(133) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.*

ART. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 nel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (134). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

(134) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa*

sa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (135).
[...] (136).

(135) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(136) *Il secondo comma dell'articolo 110 deve intendersi abrogato. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 («Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale») non è prevista neppure sui modelli di scheda introdotti già dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1980 n. 70 ed ora dall'articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14 («Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati»).*

ART. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo (137).

(137) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

ART. 114

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Titolo VIII
Disposizioni finali

ART. 115 (138)

[...]

(138) *Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

ART. 116

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

ART. 117 (139)

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

(139) *L'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» ha abolito le agevolazioni di viaggio previste dall'art. 117.*

ART. 118

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quel-

lo ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

ART. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (140).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (141) (142).

(140) *Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.*

(141) *In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 recante «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali», il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.*

(142) *L'articolo è stato sostituito dall'art. 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53.*

ART. 120

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

Titolo IX *Disposizione transitoria*

ART. 121

Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad eser-

citare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico (143).

(143) *L'articolo 121 ha avuto efficacia solo per la prima applicazione del testo unico.*

Tabella A (144)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1) Piemonte 1 (<i>provincia di Torino</i>)	Torino
2) Piemonte 2 (<i>province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola</i>)	Novara
3) Lombardia 1 (<i>provincia di Milano</i>)	Milano
4) Lombardia 2 (<i>province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia</i>)	Brescia
5) Lombardia 3 (<i>province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi</i>)	Mantova
6) Trentino-Alto Adige	Trento
7) Veneto 1 (<i>province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo</i>)	Verona
8) Veneto 2 (<i>province di Venezia, Treviso, Belluno</i>)	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10) Liguria	Genova
11) Emilia-Romagna	Bologna
12) Toscana	Firenze
13) Umbria	Perugia
14) Marche	Ancona
15) Lazio 1 (<i>provincia di Roma</i>)	Roma
16) Lazio 2 (<i>province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone</i>)	Frosinone
17) Abruzzi	L'Aquila
18) Molise	Campobasso
19) Campania 1 (<i>provincia di Napoli</i>)	Napoli
20) Campania 2 (<i>prov. di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno</i>)	Benevento
21) Puglia	Bari
22) Basilicata	Potenza
23) Calabria	Catanzaro
24) Sicilia 1 (<i>province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta</i>)	Palermo
25) Sicilia 2 (<i>province di Messina Catania, Ragusa, Siracusa, Enna</i>)	Catania
26) Sardegna	Cagliari

(144) *Tabella così sostituita dall'art. 1 e dalla tab. A allegata alla L. n. 277 del 1993).*

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533
*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica*

Titolo I
Disposizioni generali

ART. 1

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

ART. 2

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

ART. 3 (1)

[...]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 1, co. 7, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

ART. 4

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

ART. 5

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Titolo II

Degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali

ART. 6

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 7

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Titolo III
*Delle candidature dei delegati, dei rappresentanti dei candidati
e dei rappresentanti dei gruppi di candidati*

ART. 8

1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 9

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni

compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

8. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

9. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 10

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti

ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

ART. 11

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1 (2).

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese (3).

(2) *Le tabelle sono state modificate dall'art. 3 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.*

ART. 12

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.

Titolo IV
Della votazione

ART. 13

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale.

ART. 14

1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comune apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni (4).

(4) Così sostituito dall'art. 1 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.

Titolo V
Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

ART. 15

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale.

ART. 16

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Titolo VI
Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

ART. 17

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito pres-

so la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'art. 15.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

ART. 18

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 19

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 15.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni (5).

4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

(5) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 27 luglio 1995, n. 309.*

Titolo VII

Disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta

ART. 20

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

ART. 21

1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

Titolo VIII *Disposizioni finali*

ART. 22

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare (6).

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presiden-

te della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (6).

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

(6) *Comma così modificato dall'art. 1, co. 8, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

ART. 23

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

ART. 24

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

ART. 25

1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è

autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 26 (7)

1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

(7) L'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» ha abolito le agevolazioni di viaggio previste dall'art. 26.

ART. 27

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 28

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1 <input style="width: 100%;" type="text"/> COGNOME E NOME	5 <input style="width: 100%;" type="text"/>	9 <input style="width: 100%;" type="text"/>	13 <input style="width: 100%;" type="text"/>
2 <input style="width: 100%;" type="text"/>	6 <input style="width: 100%;" type="text"/>	10 <input style="width: 100%;" type="text"/>	14 <input style="width: 100%;" type="text"/>
3 <input style="width: 100%;" type="text"/>	7 <input style="width: 100%;" type="text"/>	11 <input style="width: 100%;" type="text"/>	15 <input style="width: 100%;" type="text"/>
4 <input style="width: 100%;" type="text"/>	8 <input style="width: 100%;" type="text"/>	12 <input style="width: 100%;" type="text"/>	16 <input style="width: 100%;" type="text"/>

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'altro in basso e, quindi, da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (data dell'elezione)</p>
<p>NOME DELLA REGIONE COLLEGIO DI</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <div data-bbox="911 1011 1032 1148" style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 75px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; padding-top: 5px;">TIMBRO</div>

D.P.R. 5 GENNAIO 1994, N. 14
*Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277,
per l'elezione della Camera dei deputati*

ART. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

ART. 2

1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione (1).

(1) L'articolo, così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trova più applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

ART. 3

1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.

2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma

dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) (2).

5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata (2).

6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste (2).

(2) *Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104.*

ART. 4

1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con più liste intendano confermare.

2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico) (3).

(3) *Il comma 2, aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trova più applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.*

ART. 5

1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art.

18 del testo unico) sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.

ART. 6

1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 18 del testo unico).

ART. 7 (4)

[...]

(4) *Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.*

ART. 8

1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 9

1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.

ART. 10

1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine più basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.

ART. 11

1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo

art. 84 del testo unico) non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico).

ART. 12

1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 13

1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate al presente regolamento (5).

(5) le tabelle A, B, C e D allegate sono state modificate dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 88, convertito nella L.24 febbraio 1994, n. 127 e dal D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.

ART. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A
 MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
 DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

PARTE I		PARTE II			PARTE III			PARTE IV	
COGNOME E NOME	1				COGNOME E NOME	10			
COGNOME E NOME	2	2			COGNOME E NOME	11	11		
COGNOME E NOME	3	3	3		COGNOME E NOME	12	12	12	
COGNOME E NOME	4	4	4	4	COGNOME E NOME	13	13	13	
COGNOME E NOME	5	5	5	5	COGNOME E NOME	14	14	14	
COGNOME E NOME	6	6	6	6	COGNOME E NOME	15	15	15	
COGNOME E NOME	7	7	7	7	COGNOME E NOME	16	16	16	
COGNOME E NOME	8	8			COGNOME E NOME	17	17		
COGNOME E NOME	9				COGNOME E NOME	18			

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono 9 spazi necessari per riprodurre i nominativi dei primi 9 candidati nei collegi uninominali e dei relativi contrassegni; le parti terza e quarta vengono utilizzate per la stampa dei nominativi e dei contrassegni da 10 a 18.

Quando i nominativi e i contrassegni da inserire sono da 19 a 27, la scheda comprenderà una parte quinta e sesta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i nominativi e contrassegni ammessi.

In ogni caso lo spazio riservato a ciascun candidato ed al cognome e nome dello stesso deve rimanere sempre fisso.

I nominativi dei candidati nei collegi uninominali ed i relativi contrassegni devono essere disposti secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI</p> <p>del</p> <p>(data dell'elezione)</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> <p>.....</p> <p>COLLEGIO UNINOMINALE</p> <p>.....</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>.....</p> <div data-bbox="911 1011 1034 1148" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"><p>BOLLO DELLA SEZIONE</p></div>

TABELLA C
 [così modificata dalla tabella allegata al decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88
 «Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale»,
 a norma dell'art. 32, comma 1, dello stesso (pag. 175)]

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
 DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
 IN RAGIONE PROPORZIONALE

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1	COGNOME E NOME	7	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	13	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME		
2	COGNOME E NOME COGNOME E NOME	8	COGNOME E NOME	14	COGNOME E NOME		
3	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	9	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	15	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME		
4	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	10	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	16	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME		
5	COGNOME E NOME COGNOME E NOME	11	COGNOME E NOME	17	COGNOME E NOME		
6	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	12	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	18	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME		

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e *de-vonto* contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni*. I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto al cognome e nome dei candidati della lista che devono essere stampati accanto ai contrassegni stessi. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI</p> <p>del</p> <p>(data dell'elezione)</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> <p>.....</p>	
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>.....</p> <table border="1"><tr><td><p>BOLLO DELLA SEZIONE</p></td></tr></table>	<p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>
<p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>	

L. 27 DICEMBRE 2001, N. 459
*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero*

ART. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

ART. 2

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

ART. 3

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

ART. 4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dando-

ne comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

ART. 5

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

ART. 6

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 7

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

ART. 8

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

- a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
- c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
- d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

ART. 9

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa».

ART. 10

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri».

ART. 11

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche

e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

ART. 12

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del venticinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il

plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

ART. 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

ART. 14

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

ART. 15

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da

attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

ART. 16

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

ART. 17

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

ART. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

ART. 19

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

ART. 20

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di

viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

ART. 21

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: «Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto».

ART. 22

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

ART. 23

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente»;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

ART. 24

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 26

1. Con regolamento (1) adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

(1) *Il regolamento è stato adottato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.*

ART. 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALTRE DISPOSIZIONI SULLE ELEZIONI
DELLA CAMERA E DEL SENATO

L. 13 FEBBRAIO 1953, N. 60
Incompatibilità parlamentari

ART. 1

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (1).

Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

(1) *Recava norme sulla determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento. Si veda, ora, l'art. 3 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.*

ART. 1-bis

1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (2).

(2) *Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.*

ART. 2

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.

ART. 3

3. I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività

finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.

ART. 4

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

ART. 5

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

ART. 6

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

ART. 7

I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

ART. 8

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

ART. 9

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

ART. 1

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 (1).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 8 marzo 1975, n. 39.*

ART. 2

1. Non sono elettori:

a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (2);

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato (3).

(2) *La Corte costituzionale, con ordinanza 18-29 luglio 1996, n. 327 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), sostituito dall'art. 1 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.*

(3) *Così sostituito dall'art. 1 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.*

(...)

L. 23 APRILE 1976, N. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

(...)

ART. 10

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il presidente della rispettiva assemblea legislativa ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno, perché si proceda ad elezione suppletiva.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni.

Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause d'ineleggibilità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto d'indizione delle elezioni.

(...)

ART. 17

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni (1).

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardano esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale (2).

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale (2).

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardano esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (3).

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma

dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

(1) *Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 11 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 11 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161 (1)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

(...)

ART. 2

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

[a)] *lettera abrogata* (2);

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali (3);

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.

(1) *Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240.*

(2) *La lettera a) è stata abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.*

(3) *Lettera modificata dall'art. 1 del D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (conv. L. 271 del 2001) e successivamente dall'art. 1, co. 9, della L. 16 aprile 2002, n. 62.*

(...)

ART. 6

Nei casi in cui per le elezioni politiche non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autenticato da notaio.

La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvederà a comunicare a ciascun ufficio centrale circoscrizionale e a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura.

(...)

L. 8 MARZO 1989, N. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

ART. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici (1).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.*

ART. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

ART. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 mag-

gio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale (2).

(2) Articolo prima modificato dall'art. 4 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

ART. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco (3).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

ART. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente (4).

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i

requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4).

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi (5).

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione delle persone cancellate. Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia (5).

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

(4) *Comma così modificato dall'art. 5 della L. 21 marzo 1990, n. 53.*

(5) *Comma così modificato dall'art. 5 della L. 21 marzo 1990, n. 53.*

ART. 5-bis (6)

[...]

(6) *Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 21 marzo 1990, n. 53, poi abrogato dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.*

ART. 6

1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (7).

(7) *Articolo così sostituito prima dall'art. 7 della L. 21 marzo 1990, n. 53, poi dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.*

(...)

L. 21 MARZO 1990, N. 53
*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza
al procedimento elettorale*

ART. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, per-

ché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

ART. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(...)

ART. 5

1. (1).

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo.

(1) *Modifica l'art. 5 della L. 8 marzo 1989, n. 95.*

(...)

ART. 9

(...)

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(...)

ART. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repub-

blica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (2).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (3).

(2) *Comma così modificato dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 120.*

(3) *Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 aprile 1998, n. 130.*

(...)

ART. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

(...)

D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502
*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

(...)

ART. 3
Organizzazione delle unità sanitarie locali (1)

(...)

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni (2).

(1) Vedi, anche, l'art. 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

(2) *Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il presente comma, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.*

(...)

L. 4 AGOSTO 1993, N. 276
Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

(...)

ART. 7

Delega legislativa in materia di collegi elettorali

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenen-

ti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

(...)

ART. 10

Norma transitoria

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

L. 4 AGOSTO 1993, N. 277
Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(...)

ART. 7

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o

superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

(...)

ART. 9

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 10

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

(...)

L. 27 MAGGIO 2002, N. 104

*Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche
alla L. 27 ottobre 1988, n. 470*

ART. 1

*Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.*

1. (1).

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

5. (2).

6. (3).

7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

(1) *Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. della L. 27 ottobre 1988, n. 470.*

(2) *Sostituisce il comma 2 dell'art. 8 della L. 27 ottobre 1988, n. 470.*

(3) *Sostituisce l'art. 14 della L. 27 ottobre 1988, n. 470.*

ART. 2

Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei.

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (4).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.

(4) *Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 8 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. Vedi, anche, l'art. 1-bis del D.L. 31 marzo 2003, n. 52, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

ART. 3

Acquisizione di servizi informatici.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.

ART. 4

Oneri.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISPOSIZIONI SULLA CAMPAGNA ELETTORALE
E SUI FINANZIAMENTI A PARTITI E CANDIDATI

L. 4 APRILE 1956, N. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale

ART. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (1).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

(1) *Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 24 aprile 1975, n. 130.*

ART. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abi-

tato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (2).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
- da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendere il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (3).

(2) *Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 aprile 1975, n. 130.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 1-quater del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito dalla Legge 13 luglio 1999, n. 225.*

ART. 3

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (4).

(4) *Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.*

ART. 4

La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (5).

(5) *Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.*

ART. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (6).

(6) *Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.*

ART. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere

fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (7).

(7) Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

ART. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (8).

(8) Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

ART. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacerava o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (9). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.

(9) Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura della multa e dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

ART. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10).

(10) Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

L. 2 MAGGIO 1974, N. 195
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

(...)

ART. 4

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

ART. 5

I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

ART. 6

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

ART. 7

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-orga-

nizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

(...)

L. 14 APRILE 1975, N. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

(...)

ART. 4

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

- formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

- stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;

- disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;

- indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

- approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

- formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

- analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

- riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

- elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8;
- esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

(...)

L. 24 APRILE 1975, N. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale

(...)

ART. 7

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (8).

(8) *La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, diciassettesimo comma, della L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.*

(...)

ART. 9

Al n. 10) dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: «e successive modificazioni».

L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

(...)

L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
*Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195,
sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*

(...)

ART. 4

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (1).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (2).

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di con-

tributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[...] (3).

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

(...)

(1) *Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 gennaio 1982, n. 22.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 7 della L. 10 dicembre 1993, n. 515. La somma di L. 5.000.000, di cui al presente comma, è stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 10.175.000 dal D.M. 1° marzo 1994, poi rivalutata in L. 11.653.427,500 dall'art. 1, D.M. 4 marzo 1996, in lire 12.104.415,144 dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 1998 e, da ultimo, in lire 12.806.471,222 dall'art. 1 del D.M. 23 febbraio 2001.*

(3) *I commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono stati abrogati dall'articolo 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.*

L. 5 LUGLIO 1982, N. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

ART. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali;
- 4) ai consiglieri provinciali;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (1).

(1) Numero così sostituito dall'art. 26 della L. 27 dicembre 1985, n. 816. Peraltro, l'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato la citata legge n. 816/1985.

ART. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

ART. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

ART. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

ART. 5

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

ART. 6

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono

provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

ART. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

ART. 8

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART. 9

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

ART. 10

Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

ART. 11

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

ART. 12

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

ART. 13

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

ART. 14

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

ART. 15

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

ART. 16

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

D.L. 6 DICEMBRE 1984, N. 807 (1)

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

(...)

ART. 9-*bis*

Divieto di propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

(1) *Convertito dalla legge L. 4 febbraio 1985, n. 10.*

D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre.

(...)

ARTICOLO 15 [13-*bis*]
Detrazioni per oneri

(...)

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale (1).

(...)

(1) *Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 2 gennaio 1997, n. 2. L'originaria misura della detrazione del 22 per cento è stata ridotta dall'art. 49 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998. Da ultimo, il comma 1-bis è stato così modificato dall'art. 4 della L. 3 giugno 1999, n. 157.*

(...)

ARTICOLO 73 [87]
Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
 - a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
 - b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

(...)

ARTICOLO 147 [110-*bis*]
Detrazione di imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento (2) dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter*), ridotto alla metà.

2. [...] (3).

(2) *L'originaria misura della detrazione del 22 per cento è stata così ridotta dall'art. 49 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.*

(3) *Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.*

L. 10 DICEMBRE 1993, N. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

ART. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [...] (1).

3. [...] (2).

4. [...] (3).

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (4).

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (5).

(1) *Comma abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(3) *Comma abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(4) *Comma così modificato dall'art. 5 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

L'art. 3 della L. 6 novembre 2003, n. 313 ha stabilito che, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione (16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'art. 11-quater della L. 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della L. 515 cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

(5) *Comma aggiunto dall'art. 1-bis del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito dalla L. 13 luglio 1999, n. 255.*

ART. 2 (6)

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

[1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e *spot* televisivi.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.]

(6) *Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

ART. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatarîo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

ART. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

ART. 5 (7)

Divieto di propaganda istituzionale

[...]

(7) *Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

ART. 6 (8)

Divieto di sondaggi

[...]

(8) *Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

ART. 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di

lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature (9).

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire (10).

5. (11).

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i

contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (12) (5/b).

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (13).

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

(9) *Le cifre indicate nel primo periodo del comma sono state da ultimo rivalutate, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, dal decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 2001, rispettivamente, da lire 80.000.000 a lire 100.689.700,030, da lire 100 a lire 125,861, da lire 10 a lire 12,585.*

(10) *L'importo indicato nell'ultimo periodo del comma 4 è stato da ultimo rivalutato, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, dal decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, dalla cifra originaria di 20.000.000 di lire a quella di 25.172.425,007 lire.*

(11) *Modifica il terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659.*

(12) *L'importo indicato nel terzo periodo del comma 6 è stato da ultimo rivalutato, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, dal decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, dalla cifra originaria di 10.000.000 di lire a quella di 12.586.212,503 lire.*

(13) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

ART. 8 (14)

Obblighi di comunicazione

[...]

(14) *Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

ART. 9

Contributo per le spese elettorali

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali.

Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma (15).

(15) *Comma così modificato dall'art. 2 della L. 3 giugno 1999, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156.*

ART. 9-bis

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti po-

litici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (16).

(16) *Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 27 luglio 1995, n. 309.*

ART. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati (17).

(17) *Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 3 giugno 1999, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156.*

ART. 11

Tipologia delle spese elettorali

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donati vi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

ART. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

ART. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. [...] (18).

(18) *Comma abrogato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

ART. 15

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (19). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (20).

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (21).

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (21).

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzio-

ni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (22).

18. (23).

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (24).

(19) *Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1 del D.L. 4 febbraio 1994, n. 88, convertito dalla L. 24 febbraio 1994, n. 127.*

(20) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

(21) *Comma così modificato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

(22) *La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.*

(23) *Sostituisce il comma 5 dell'art. 29 della L. 25 marzo 1993, n. 81.*

(24) *Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650.*

ART. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma

risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

ART. 17

Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (25).

(25) *Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo sono state soppresse dall'art. 41, co. 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.*

Successivamente, l'art. 4, co. 1, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 353 (conv. L. 27 febbraio 2004, n. 46) ha espressamente abrogato l'art. 41, co. 1, della L. n. 448 del 1998.

ART. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radio-televisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (26).

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

(26) *Comma modificato dall'art. 7 della L. 8 aprile 2004, n. 90.*

ART. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (27).

(27) *Comma aggiunto dall'art. 1-ter del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito dalla L. 13 luglio 1999, n. 225*

ART. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

ART. 20-bis

Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge (28).

(28) *Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 15 luglio 1994, n. 448.*

L. 2 GENNAIO 1997, N. 2
*Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria
ai movimenti o partiti politici*

(...)

ART. 5
Erogazioni liberali delle persone fisiche

1. (1).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis* (2), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) *Il comma 1, non riportato, aggiunge all'art. 13-bis [ora 15] del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1-bis che così recita: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale».*

(2) *Il riferimento è ora da intendersi all'art. 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.*

ART. 6
*Erogazioni liberali delle società di capitali
e degli enti commerciali*

1. (3).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* (4) del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) *Il comma 1, non riportato, aggiunge al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'art. 91-bis [ora 147] che così recita: «1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o*

ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà».

(4) *Il riferimento è ora da intendersi all'art. 147 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.*

ART. 7

Esclusioni

1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

ART. 8

Rendiconto dei partiti e movimenti politici

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile (5).

15. [...] (6).

16. [...] (6).

17. [...] (6).

(5) *Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 130 della L. 15 maggio 1997, n. 127.*

(6) *Comma abrogato dall'art. 10 della L. 3 giugno 1999, n. 157.*

ART. 9

Norma di salvaguardia

1. [L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire] (7).

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

(7) *Comma abrogato dall'art. 10 della L. 3 giugno 1999, n. 157.*

(...)

ALLEGATO A

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI
DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Stato patrimoniale

Attività

Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:
terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contributi elettorali;
crediti per contributi 4 per mille;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e risconti attivi.

Passività

Patrimonio netto:

- avanzo patrimoniale;
- disavanzo patrimoniale;
- avanzo dell'esercizio;
- disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

- fondi previdenza integrativa e simili;
- altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- debiti verso banche;
- debiti verso altri finanziatori;
- debiti verso fornitori;
- debiti rappresentati da titoli di credito;
- debiti verso imprese partecipate;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine:

- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
- fideiussione a/da terzi;
- avalli a/da terzi;
- fideiussioni a/da imprese partecipate;
- avalli a/da imprese partecipate;
- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico

A) Proventi gestione caratteristica.

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:
 - a) per rimborso spese elettorali;
 - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF.
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;

- b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
 - a) contribuzioni da persone fisiche;
 - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica

- B) Oneri della gestione caratteristica.
 - 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
 - 2) Per servizi.
 - 3) Per godimento di beni di terzi.
 - 4) Per il personale:
 - a) stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.
 - 5) Ammortamenti e svalutazioni.
 - 6) Accantonamenti per rischi.
 - 7) Altri accantonamenti.
 - 8) Oneri diversi di gestione.
 - 9) Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

- C) Proventi e oneri finanziari.
 - 1) Proventi da partecipazioni.
 - 2) Altri proventi finanziari.
 - 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari

- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.
 - 1) Rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

- 2) Svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari.

- 1) Proventi:
 - plusvalenza da alienazioni;
 - varie.
- 2) Oneri:
 - minusvalenze da alienazioni;
 - varie.

Totale delle partite straordinarie

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E).

ALLEGATO B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e

delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;

5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;

7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

L. 31 LUGLIO 1997, N. 249

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

ART. 1

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,

n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

(...)

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

(...)

a) (...)

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-*bis*) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (1);

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato

e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni (2);

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

(...)

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

(...)

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso

soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

(...)

(1) *Numero aggiunto dall'art. 11 della L. 18 agosto 2000, n. 248.*

(2) *Numero così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, convertito dalla L. 29 marzo 1999, n. 78.*

L. 3 GIUGNO 1999, N. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici

ART. 1

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei *referendum*, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o più *referendum*, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre

nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di *referendum* effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400 (1).

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno (1).

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) *Comma così modificato dall'art. 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156.*

ART. 2

Requisiti per partecipare al riparto delle somme

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».

ART. 3

Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

ART. 4

Erogazioni liberali

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».

ART. 5

Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1. (2).

2. (3).

3. (4).

4. (5).

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previ-

ste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

(2) *Il comma 1, non riportato, aggiunge all'art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, il comma 1-bis, che così recita: «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».*

(3) *Il comma 2, non riportato, dispone che «Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

(4) *Il comma 3, non riportato, dispone che «Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

(5) *Il comma 4, non riportato, dispone che «All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici».

ART. 6

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2

1. (6).

(6) *Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all'art. 4 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.*

ART. 7

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finan-

ze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-*bis*, della citata legge n. 2 del 1997.

ART. 8

Testo unico

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

- a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
- b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
- c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

ART. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliar-

di annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

ART. 10
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

- a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
- b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (1).

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum* (2).

(1) *L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.*

In merito all'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo, l'art. 11-septies della presente legge, inserito dal citato articolo 1 delle legge n. 313 del 2003, ha stabilito che esse cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (cioè dal 16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali (contenuto nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88).

(2) *La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.*

ART. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva.

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applica-

no le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (3) (4).

(3) *Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002.*

(4) *La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.*

ART. 3

Messaggi politici autogestiti.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati «messaggi» (5).

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la

collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente] (6).

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e] l'indicazione del soggetto committente (7).

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie] (8).

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (9) (10).

(5) *Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(6) *Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(7) *Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(8) *Periodo soppresso dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(9) *Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del. Commissione Vigilanza Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. Commissione Vigilanza Rai 18 dicembre 2002.*

(10) *La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.*

ART. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'atti-

vità istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera *c*), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi] (11).

7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da *b*) a *g*) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito] (12).

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo (13).

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale (14).

(11) *Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(12) *Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(13) *Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(14) *La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.*

ART. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» (15).

(15) *La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.*

ART. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

ART. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1 (16).

(16) *La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.*

ART. 8

Sondaggi politici ed elettorali.

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;

- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9

*Disciplina della comunicazione istituzionale
e obblighi di informazione.*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

ART. 10

Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito,

del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (17):

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche (18);

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

(17) *Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

(18) *Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).*

Art. 11

Obblighi di comunicazione.

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (19).

(19) *In merito all'efficacia delle disposizioni del presente articolo e di tutto il Capo I, l'art. 11-septies della presente legge, inserito dall'articolo 1 della legge n. 313 del 2003, ha stabilito che esse cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (cioè dal 16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali (contenuto nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88).*

Capo II
Disposizioni particolari per le emittenti locali (20)

ART. 11-*bis*
Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

(20) *Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies, è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.*

ART. 11-*ter*
Definizioni.

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

ART. 11-*quater*
Tutela del pluralismo.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

delle disposizioni di cui al presente Capo, le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di au-

toregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni (21).

(21) *Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.*

ART. 11-*quinquies*
Vigilanza e poteri dell'Autorità.

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

ART. 11-*sexies*
Norme regolamentari e attuative dell'Autorità.

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

ART. 11-septies

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* (22), cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

(22) *Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-*quater* è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.*

Capo III

Disposizioni finali (23)

ART. 12

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(23) *L'intitolazione «Capo III» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.*

ART. 13

Abrogazione di norme.

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(...)

ART. 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

(...)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2001 ¹
Esonero dall'informativa nella propaganda elettorale

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Considerato che le iniziative di comunicazione politica e di propaganda rappresentano una componente significativa della partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e sono intraprese da numerosi candidati e forze politiche per rappresentare le proprie posizioni;

Rilevato che in relazione a tali consultazioni vengono impiegate a livello nazionale e locale, contemporaneamente e per un breve arco di tempo, notevoli quantità di dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e in particolare da liste elettorali comunali ed elenchi di abbonati ai servizi di telefonia vocale;

Viste le numerose segnalazioni e richieste di parere pervenute all'Autorità in ordine alla liceità e correttezza dell'utilizzo dei dati personali impiegati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 in base al quale «quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione»;

Considerato che tale disposizione impone a chiunque utilizzi i dati personali provenienti dalle predette fonti pubbliche di fornire l'informativa all'atto della registrazione dei dati a tutte le persone cui essi si riferiscono, a meno che il soggetto che li utilizza li tratti per adempiere ad un obbligo normativo (art. 10, comma 4, legge n. 675/1996);

Constatato che tale informativa dovrebbe essere fornita a prescindere dalla circostanza che tutti i dati estratti dalle predette fonti pubbliche siano effettivamente utilizzati per finalità di comunicazione politica e propaganda;

¹ *Publicato nella G.U. 13 febbraio 2001, n. 36.*

Considerato pertanto che nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali un enorme numero di interessati diverrebbe destinatario di una cospicua serie di informative dal medesimo contenuto, dovute per effetto del temporaneo utilizzo di dati accessibili a chiunque;

Visto l'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 in base al quale la citata disposizione di cui al comma 3 «non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato»;

Visto il provvedimento di questa Autorità del 26 novembre 1998 (pubblicato nel bollettino ufficiale del Garante «Cittadini e Società dell'informazione», n. 6, pag. 81) nel quale sono stati indicati i presupposti per l'eventuale esonero dall'informativa ai sensi del predetto art. 10, comma 4, e si è precisato che la manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento;

Considerato che nel caso oggetto del presente provvedimento l'integrale adempimento alle citate prescrizioni di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675 può risultare manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, con particolare riferimento alle situazioni in cui la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non sia contattato dal soggetto che utilizza i dati, oppure riceva materiale di propaganda che non permetta un agevole inserimento dell'informativa;

Considerato invece che nel caso in cui l'interessato sia contattato mediante l'invio di lettere articolate o di messaggi per posta elettronica la predetta informativa può essere inserita agevolmente nella lettera o nel messaggio, con formule sintetiche anche in stile colloquiale che riassumano gli elementi indicati nel predetto art. 10;

Ritenuta la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675 partiti e movimenti politici, comitati promotori di liste elettorali, singoli candidati e ogni altro soggetto che effettui operazioni di trattamento dei predetti dati per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda in occasione delle prossime tornate di consultazioni elettorali;

Rilevato che con l'esonero dall'informativa permane l'obbligo dell'utilizzatore dei dati di cancellare le informazioni riguardanti i soggetti che presentino eventuale istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675;

Rilevato che l'esonero non opera nel caso in cui si utilizzino dati personali non provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (articoli 12, comma 1, lettera c), e 20, comma 1, lettera b), legge n. 675) per i quali resta fermo l'obbligo dell'informativa, nonché, ove necessario, dell'acquisizione del consenso;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione

n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 esonera partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati e ogni altro soggetto che in occasione delle consultazioni elettorali della primavera del 2001 effettui operazioni di trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda;

b) dispone che l'esonero di cui alla lettera a) operi sino alla data del 30 giugno 2001 con riferimento all'informativa dovuta alle persone cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate dall'utilizzatore dei dati o che ricevano materiale di propaganda, diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;

c) dispone che nei casi oggetto del presente provvedimento, qualora vengano inviati agli interessati messaggi di posta elettronica o lettere articolate, l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675 possa essere inserita nei medesimi messaggi o lettere, anziché essere inviata al momento della registrazione dei dati;

d) dispone che copia della presente deliberazione sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

*Provvedimento del 23 marzo 2001 attuativo della legge n. 28/2000 circa
la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione
del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale*¹

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni provinciali e comunali;

c) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

e) viste inoltre, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni, nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

f) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerato che

¹ *Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.*

le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche sperimentali;

g) visti, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

h) vista, quanto alla disciplina della consultazione elettorale amministrativa, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

i) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni politiche e di Tribune elettorali; della disciplina disposta in occasione dei precedenti rinnovi del Parlamento nazionale, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25 marzo successivi (riuniti questi ultimi nel testo coordinato approvato il 25 marzo 1996); della disciplina disposta in occasione di precedenti consultazioni amministrative, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 10 marzo 2000, del 27 aprile 1999, del 6 ottobre 1998, del 2 aprile 1998, del 9 ottobre 1997, del 13 marzo e del 3 aprile 1997, del 29 marzo 1995; delle scelte adottate, in particolare riferimento alla prima applicazione della legge n. 28/2000, con il proprio citato provvedimento del 1° marzo 2000 e con quello del 21 giugno 2000, rispettivamente riferiti alla campagna elettorale regionale ed amministrativa della primavera 2000, ed ai periodi non coincidenti con campagne elettorali;

j) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

k) tenuto in particolare conto dell'esigenza di un'attuazione specifica del combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e degli articoli 4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce dei precedenti provvedimenti della Commissione e della prassi formatasi;

l) consultata, nella seduta del 6 marzo 2001, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

m) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16, del 29 marzo e del 21 giugno 2000;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonché alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera 2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative. Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'articolo 9, commi 7 ed 11.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. La designazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene per quanto possibile conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati.

7. Nel presente provvedimento, ogni riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), nelle Regioni ove essi sono già istituiti.

ART. 2

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dagli articoli 3 e 7;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle Tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la Rai l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 3

Responsabilità delle trasmissioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

ART. 4

Trasmissioni di comunicazione politica

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei seguenti soggetti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;

d) limitatamente alle Tribune nazionali di cui all'articolo 5, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

2. Alle eventuali trasmissioni di comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo sino al termine per la presentazione delle candidature, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché quelli di cui alla lettera c), se i relativi rappresentanti sono eletti nella Regione interessata.

3. Nel periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni nazionali sono garantiti nei con-

fronti di ogni soggetto politico che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno, candidature o liste in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile tra gli aventi diritto è effettuata in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

5. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente al termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3.

6. La ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto è effettuata, di norma, su base settimanale.

7. In ogni trasmissione il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche.

ART. 5

Tribune nazionali e regionali

1. Le Tribune di cui al presente articolo hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). La loro programmazione da parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune, disciplinate direttamente dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975, sono organizzate dall'apposita testata della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla Commissione.

3. Le Tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti; quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.

4. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:

- a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'articolo 4;
- b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione, o, per le Tribune regionali, al relativo Corerat;
- c) il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche;
- d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

e) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

f) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia;

g) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire una fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;

h) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, in quanto compatibili.

ART. 6

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche, o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, e di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento.

2. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

3. I soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature;

b) dichiara l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti indicati dall'articolo 4, comma 3;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

4. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo loro originariamente assegnato.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri dell'indipendenza, obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, nonché della tutela del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche.

2. Al fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

ART. 8

Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalità di voto e di presentazione delle liste

1. La Rai predisporre e trasmettere su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la pre-

sentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede di cui al presente articolo saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o Tribune.

3. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna Regione ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, nonché circa le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. La frequenza di tali informazioni è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.

4. La Rai cura che le informazioni di cui al presente articolo siano rese con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.

ART. 9

Trasmissioni regionali

1. La comunicazione politica, che include le Tribune, ed i messaggi autogestiti riferiti alla consultazione amministrativa sono programmati sulla rete locale delle Regioni interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna Regione il numero delle Tribune è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale. I relativi programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede della Rai.

2. Si considerano Regioni interessate, ai sensi del presente articolo, quelle nelle quali sono previste elezioni provinciali, o comunali nei capoluoghi di provincia: le relative Tribune sono riferite a tali consultazioni.

3. Ogni Tribuna regionale è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. Le Tribune programmate nel periodo che precede la presentazione delle candidature per la consultazione amministrativa sono riservate ai gruppi del Consiglio uscente. Alle Tribune programmate nel periodo successivo alla presentazione delle candidature prendono parte:

- a) tutti i candidati a presidente della provincia o a sindaco;
- b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Il tempo delle Tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.

6. Le Tribune regionali riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune regionali riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune relative agli eventuali ballottaggi nell'elezione del sindaco dei comuni con popolazione legale superiore ai cinquecentomila residenti sono trasmesse su rete nazionale, con la formula del «faccia a faccia».

8. I Corerat delle regioni ove sono in vigore leggi elettorali differenti dalla legislazione nazionale che disciplina le elezioni amministrative, e comunque quelli delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.

9. Se nel periodo di vigenza del presente provvedimento sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo di uno o più Consigli regionali, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a tale consultazione, intendendosi attribuiti al locale Corerat i compiti della Commissione parlamentare.

10. Alle eventuali ulteriori trasmissioni regionali di comunicazione politica si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi autogestiti regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto compatibili, intendendosi attribuiti ai Corerat i compiti della Commissione parlamentare. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le restanti disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.

11. Le trasmissioni irradiate nella Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano garantiscono spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana, tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali possono essere programmate Tribune regionali e messaggi autogestiti riferiti alle elezioni politiche, secondo le indicazioni dei locali Corerat: nelle trasmissioni che non costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono scegliere tra tali lingue l'idioma nel quale esprimersi.

ART. 10

Programmi dell'Accesso e Tribune tematiche regionali

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale, ed il secondo lunedì successivo alla data delle relative votazioni.

2. Nelle Regioni ove, successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono programmate altre votazioni, la programmazione locale dell'Accesso resta sospesa sino al secondo lunedì successivo a tali votazioni o turni di ballottaggio.

3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono sospese le Tribune tematiche regionali sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la prosecuzione, ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000.

ART. 11

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. Le funzioni attuative attribuite alla Commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione dei calendari e delle modalità delle Tribune, sono definiti dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Egli può definire, sentito l'Ufficio di Presidenza, le ulteriori questioni attuative o interpretative o comunque controverse che non ritiene di rimettere, secondo il suo prudente apprezzamento, alla Commissione plenaria, e tiene i necessari contatti con la Rai.

ART. 12

Unità di garanzia, e responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 marzo 2001 ¹

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001
(Delibera n. 253/01/CSP)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 marzo 2001;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

DELIBERA

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

ART. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse che, sulla base di un comune programma di governo, presentano, sotto un unico simbolo identificativo, candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

b) le forze politiche che presentano, con il proprio simbolo, candidature o liste di candidati in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
Comunicazione politica in campagna elettorale

ART. 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà tra i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera *a)* e per l'altra metà tra i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettere *b)* e *c)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

Messaggi autogestiti in campagna elettorale sulle emittenti nazionali

ART. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

ART. 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

ART. 6

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 7

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Auto-

rità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

Messaggi autogestiti in campagna elettorale sulle emittenti locali

ART. 8

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

ART. 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e

tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

ART. 10

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

ART. 11

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera *b)*, nei confronti di ogni Comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.

3. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare can-

didature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 12

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 13

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

Programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi

ART. 14

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i

programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V *Disposizioni particolari*

ART. 15 *Circuiti di emittenti radiotelevisive locali*

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

ART. 16

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

ART. 17

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

Titolo III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

ART. 18

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli

editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel pe-

riodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

ART. 19

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 20

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Titolo IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

ART. 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque

diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integrità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 22

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

ART. 23

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003*¹

ART. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«sondaggio»: ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo di individuazione delle unità che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale;

«inchiesta»: una rilevazione non rappresentativa che prevede una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi statistici adeguati, il cui risultato non può essere generalizzato;

«committente»: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

«acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

«soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di altri;

«intervista»: ogni forma di contatto diretto o indiretto tra intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del sondaggio;

«mezzo di comunicazione di massa»: ogni mezzo di comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l'editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici;

«documento»: ogni descrizione e specificazione in forma di testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del con-

¹ *Allegato alla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 dicembre 2003, n. 285.*

tenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la realizzazione di un sondaggio.

ART. 2

Modalità di pubblicazione e diffusione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una «nota informativa». Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il «soggetto realizzatore» del sondaggio:

- il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il nome del committente e dell'acquirente;
- il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli «intervistati» e il tipo di campione, specificando che si tratta di un «sondaggio» rappresentativo;
- l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.);
- la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
- il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;
- indirizzo o sito informatico dove è disponibile il «documento» completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo articolo 3.

In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere evidenziata in un apposito riquadro.

In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggi.

In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa», come definita al comma 1, viene letta al pubblico.

Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

ART. 3

Modalità di documentazione

Il «documento» completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all'articolo 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del «soggetto realizzatore» nell'apposito sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<http://www.agcom.it>), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni:

- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente e acquirente;
- tipo e oggetto del sondaggio (opinioni etc.), universo o collettivo di riferimento, unità intervistate, tipo di campionamento e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;
- estensione territoriale del sondaggio, con la precisa indicazione dei luoghi dove è stata effettuata la rilevazione (regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);
- data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;
- metodo di raccolta delle informazioni;
- testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;
- consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;
- «rappresentatività» dei risultati, in termini di «margine di errore», al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori assoluti, medie, percentuali, etc.) per le variabili più importanti con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti interpretativi dei risultati più analitici contenuti nelle tabelle pubblicate e diffuse.

Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità al fine di effettuare ulteriori verifiche.

2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.

ART. 3-bis
Attività di verifica

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della «nota informativa» e del «documento» relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 3-ter, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonché una informativa circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo articolo 3-quater.

ART. 3-ter
Termini del procedimento

Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 4, comma 2, è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

Entro il termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.

ART. 3-quater
Adeguamento spontaneo

Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne dà tempestiva comunicazione al di-

partimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento.

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

ART. 3-quinquies *Conclusionone dell'istruttoria*

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

ART. 3-sexies *Comunicazione dei provvedimenti*

Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente articolo 3-quinquies, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

ART. 4 *Sanzioni*

Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorità provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-*bis* e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 3-*quinquies*, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, N. 313

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

ART. 1.

1. (1).
2. (2).
3. (3).

(1) *Inserisce la rubrica del Capo I alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(2) *Aggiunge il Capo II, comprendente gli articoli da 11-bis a 11-septies, alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(3) *Inserisce la rubrica del Capo III alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

ART. 2

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»;
- b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e»;
- d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo;
- e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
- f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: «e locali»;
- g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: «da 3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 4»;
- h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «o a pagamento».

ART. 3

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al

comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 12 FEBBRAIO 2004 ¹

Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatori il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;

Premesso.

1. *Finalità del provvedimento.*

Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che deve però rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate.

Con l'approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l'Autorità ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle garanzie vigenti dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni sull'informativa alle persone interessate.

A tal fine, verranno segnalati in questo provvedimento i casi in cui si possono utilizzare dati personali a fini di propaganda informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i casi in cui al contrario il consenso è necessario. Saranno poi evidenziati i diritti degli interessati di conoscere le modalità di utilizzazione dei dati che li riguardano e di far interrompere l'attività di propaganda nei propri confronti.

¹ *Publicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.*

2. Dati tratti da registri o elenchi pubblici.

a) Quando si può prescindere dal consenso.

È possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti «pubbliche» nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni.

Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili – senza discriminazioni – in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento.

Se non ricorre questa condizione, l'amministrazione o l'ente pubblico che detiene i dati non può permetterne l'utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice (art. 18, commi 2 e 3, decreto legislativo citato), che a volte rendono i dati «pubblici» solo per permetterne l'uso per alcune finalità.

Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale:

a) le c.d. liste elettorali (ovvero, le liste degli aventi diritto al voto detenute presso i comuni), le quali «possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso» (art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003);

b) gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003), e i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio;

c) altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo. Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti:

- l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari: art. 4, commi 1 e 5, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483);

- le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea (istituite a livello comunale anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1° maggio 2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (decreto legislativo n. 197/1996; circolare del Ministero dell'interno 30 dicembre 2003, n. 134, nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5; v. anche Com. della Commissione europea COM (2003) 174 def. dell'8 aprile 2003);

- l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari (art. 5, legge 27 dicembre 2001, n. 459);

- l'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites), reso pubblico con modalità definite con un regolamento (articoli 13 e 26, legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).

Va comunque segnalato a chi utilizza fonti «pubbliche» la necessità di porre attenzione:

- alle modalità prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia);

- alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalità specifiche. Non possono ad esempio ritenersi utilizzabili a fini di propaganda le informazioni sugli studenti ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attività scolastiche, oppure gli elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni comunali a portatori di handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a persone con ridotta capacità motoria;

- alle condizioni e ai limiti eventualmente posti per stabilire come utilizzare i dati dopo averne ottenuta copia. Tale utilizzazione deve poi avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 196/2003), e che in alcuni casi è possibile solo se si indica la data della loro estrazione e l'origine.

Non sono invece utilizzabili per la propaganda elettorale altre fonti della pubblica amministrazione, quali, ad esempio:

1) atti anagrafici e dello stato civile.

I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi di intestatari di nuclei familiari), anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.

Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo le amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). Questa garanzia opera anche nei confronti del comune, il quale può utilizzare anch'es-

so i dati anagrafici che detiene solo per usi di pubblica utilità, anche in caso di comunicazione istituzionale (art. 177 del decreto legislativo n. 196/2003), sicché tali dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale.

Anche gli atti dello stato civile sono soggetti ad un regime ben diverso da quello delle liste elettorali (art. 450 del codice civile; decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) e non possono quindi ritenersi «pubblici» nel senso proprio del termine sopra indicato;

2) dati tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi.

Le liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili (idonei a rivelare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte, a particolari consultazioni), e sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria, solo per il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, applicabile anche alle elezioni regionali ex art. 1, comma 6, legge 17 febbraio 1968, n. 108). A tali liste non è applicabile né la disciplina di cui al citato art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, né il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato;

3) dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista.

Scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni affidate o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati anche sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno presso una determinata sezione), da trattare con ogni opportuna cautela anche a garanzia della libertà e segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui (come i referendum abrogativi o le votazioni di ballottaggio) la partecipazione al voto o l'astensione può evidenziare di per sé una particolare opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle a votare in successivi appuntamenti elettorali;

4) schedari istituiti presso gli uffici consolari.

Ai dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti presso gli uffici consolari ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200/1967, possono ritenersi applicabili le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici, che prevedono la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente unicamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità.

3. *Casi equiparati ai registri pubblici: elenchi telefonici.*

La disciplina degli elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, è stata oggetto di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro natura in attuazione di norme comunitarie.

Il nuovo regime sarà attuato prevedibilmente nella seconda metà del 2004 e la propaganda sarà possibile in futuro solo nei confronti di chi vi acconsenta.

Nel frattempo, gli elenchi della telefonia fissa (e non anche quelli della telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda elettorale solo mediante invio di posta ordinaria o chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si siano opposti (cfr. articoli 55 e 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

4. *Propaganda lecita con il consenso.*

Fuori dei predetti casi, benchè la propaganda elettorale abbia una sua specificità rispetto alla comunicazione commerciale e di marketing, non è possibile effettuarla senza un consenso preventivo e specifico dell'interessato, basato su un'informativa che evidenzia chiaramente l'utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma scritta se, come si vedrà, i dati hanno natura sensibile), in particolare quando si ricorre ai seguenti mezzi:

- a) invio di fax;
- b) invio di messaggi Sms e Mms;
- c) chiamate telefoniche senza l'intervento di un operatore.

Ci si riferisce all'utilizzo di sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate senza l'intervento, caso per caso, di un operatore;

- d) chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile.

Il regime transitorio menzionato per la telefonia fissa non riguarda la telefonia mobile.

Senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato, o del reale ed unico utilizzatore della scheda di traffico prepagato, non è lecito effettuare chiamate vocali di propaganda a terminali mobili, automatizzate e non, o inviare – anche in questo caso – messaggi Sms o Mms anche tramite siti web.

La volontà dell'interessato deve essere manifestata prima della chiamata o del messaggio e non può essere elusa inviando senza consenso un primo messaggio con il quale si chiede di aderire all'invio di ulteriori messaggi di propaganda.

Il consenso deve essere espresso in forma chiara (specificando la finalità di propaganda specie quando è richiesto con una formula ampia, riferita anche a scopi commerciali e di marketing) e «positiva» (anzichè con una modalità di silenzio-assenso);

e) indirizzi di posta elettronica.

Gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti «pubbliche» liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso (articoli 24 e 130 del decreto legislativo n. 196/2003; v. provv. Del Garante 29 maggio 2003 sul c.d. *spamming*, in www.garanteprivacy.it).

Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali:

- sono ricavati da pagine web;
- sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un operatore, oppure in mancanza di una verifica della loro attuale attivazione o dell'identità del destinatario;
- quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.

La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque genere.

Il principio del consenso si applica anche per:

- i dati di utenti che prendono parte a forum o newsgroup, resi conoscibili in Internet per partecipare ad una determinata discussione e che non sono utilizzabili per fini diversi senza un consenso specifico (art. 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legislativo n. 196/2003);
- gli indirizzi compresi nella lista «anagrafica» di abbonati ad un Internet provider, o pubblicati su siti web per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;
- comunicazioni inviate a gestori anche privati di siti web utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio;

f) iscritti ad associazioni politiche o a partiti.

L'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali si raccolgano informazioni sul loro conto (come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni, proposte di legge, richieste di referendum o raccolte di firme), comporta un trattamento di dati personali «sensibili».

In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto.

Quando il consenso è raccolto all'atto di adesione all'organizzazione, occorre un'ideale informativa collegata ad un chiaro contesto interno risultante dallo statuto o da altri atti dell'organizzazione noti agli interessati (v. comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, p. 82). Particolare attenzione va prestata poi alla chiarezza dell'informativa e alla formula di consenso presenti su siti web che raccolga-

no dati sensibili di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di newsletter a contenuto politico.

Se i dati sono acquisiti nell'ambito di altri eventi politici, l'informativa deve evidenziare parimenti con chiarezza l'utilizzazione dei dati che si prevede in aggiunta alle finalità perseguite in via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni politiche).

Ogni eventuale comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all'attività del titolare del trattamento), indipendente ed ulteriore rispetto alle finalità della raccolta dei dati, deve essere basata su un consenso distinto da quello previsto per il predetto trattamento «principale»;

g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche.

Quando si presta un'attività (ad esempio, assicurativa) o un servizio (ad esempio, presso una casa di cura) o si svolge un'attività associativa no-profit a scopo diverso da quello politico, non è lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare candidati interni alla società, all'ente o all'associazione o da questi sostenuti (v. provv. Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17 s.).

L'utilizzazione a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politica, è possibile solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno;
- le modalità di utilizzo dei dati a fini di propaganda siano compatibili con gli scopi principali perseguiti dall'associazione o altro organismo;
- sia prevista specificamente nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del suo rinnovo.

5. Dati acquisiti nell'esercizio di un mandato.

I titolari di alcune cariche elettive, nel corso del mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno esercizio, possono venire lecitamente a conoscenza di dati personali (cfr., ad esempio, art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: cfr. anche parere del 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7 ss. e del 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 24) da utilizzare anche a fini di trasparenza e buon andamento, per scopi pertinenti all'esercizio del mandato che possono rendere legittimo anche un eventuale contatto con gli interessati.

È in questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per la propaganda anche dopo la scadenza dal mandato.

Possono al contrario essere utilizzati i dati personali raccolti direttamente dal titolare della carica elettiva, nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

6. *Usa di dati raccolti da terzi.*

Diversi interessati divengono consapevoli solo a seguito di una loro contestazione che il consenso espresso in precedenza in modo generico è stato utilizzato anche per attività di propaganda elettorale.

Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati da un privato che li ha raccolti in base a formule di consenso vaghe, riferite a scopi di vario tipo non meglio precisati (spesso, prevalentemente di tipo commerciale), ha l'onere di verificare in modo adeguato – anche con modalità a campione e avvalendosi della figura del mandatario elettorale: cfr. art. 7, legge 10 dicembre 1993, n. 515 – che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano prestato un consenso idoneo, che è validamente espresso solo se è manifestato «specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato ... e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13» del Codice (art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003).

Tale consenso deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata rispetto alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito e documentato per iscritto: altrimenti, il trattamento è illecito e i dati sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003).

Sull'organismo politico o candidato grava altresì l'onere di verificare – anche avvalendosi del predetto mandatario – che l'informativa sia fornita in caso di servizi di propaganda curati da terzi che inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive accessibili a chiunque.

7. *Informativa agli interessati.*

Chi effettua attività di propaganda elettorale, anche se utilizza dati «pubblici» nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la prevista informativa (art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003).

Si può adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione sintetica, ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo, una formula di tenore analogo al seguente:

«I dati che ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono utilizzati da ... solo a fini di propaganda elettorale, anche con strumenti informatici e non saranno comunicati a terzi (eventuale: salvo che all'organizzazione che cura le spedizioni). Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a (indicare almeno un responsabile del trattamento, se è stato designato).».

Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica.

Analoghe formule sintetiche possono essere utilizzate in caso di chiamate a numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo all'inizio della conversazione un'informativa che indichi subito chi effettua la propaganda, la finalità della chiamata e i diritti del ricevente.

Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto materiale potrebbe:

- estrarre i dati da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare tutti gli interessati;
- oppure, potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non permetta di inserire efficacemente un'idonea informativa anche di tenore sintetico.

Limitatamente a questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato rispetto ai diritti degli interessati sollevare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa. Ciò solo per le consultazioni della primavera del 2004 conformemente a quanto già provveduto con il provvedimento del 7 febbraio 2001 (nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).

Questa misura evita anche che in un breve arco di tempo un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati nella campagna elettorale e che utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare le liste elettorali comunali.

La disciplina applicabile (art. 13, commi 4 e 5, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003) affida al Garante il compito di verificare se l'informativa comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato, considerata la possibilità di prescrivere altre misure appropriate. La manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento.

Nel caso dell'attività di propaganda elettorale oggetto del presente provvedimento, l'integrale adempimento agli obblighi di informativa agli interessati può essere considerato sproporzionato rispetto al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non è contattata da chi utilizza i dati, oppure riceve materiale di propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa.

Nel caso in cui, invece, l'interessato è contattato mediante l'invio di lettere, oppure di messaggi per posta elettronica, l'informativa – secondo la predetta formula – può essere inserita nella lettera o nel messaggio, anziché essere inviata all'atto della registrazione «interna» dei dati.

Resta fermo l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano acquisiti direttamente presso l'interessato, anziché da fonti pubbliche conoscibili da chiunque.

8. *Misure di sicurezza ed altri adempimenti.*

Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, nonostante non debba notificare al Garante il trattamento dei dati (cfr. articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 196/2003), è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 29 e 30 del Codice in ordine all'individuazione e alla designazione degli incaricati del trattamento e degli eventuali responsabili, ad adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati cartacei e automatizzati e, comunque, quelle «minime» (articoli 31, 33, 34, 35 e allegato b) del decreto legislativo n. 196).

Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda elettorale per talune consultazioni dopo la chiusura della campagna elettorale (v., ad esempio, art. 2, della legge n. 515/1993).

9. *Garanzie per gli interessati.*

La possibilità che l'interessato non debba acconsentire all'uso dei dati per finalità di propaganda elettorale, o possa non ricevere alle condizioni sopra indicate un'apposita informativa, non lo priva delle garanzie previste dal Codice come quella di chiedere al titolare del trattamento se vi sono dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l'origine, ecc. L'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un consenso.

Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di opposizione, a non recapitare più all'opponente ulteriori messaggi anche in occasione di successive campagne.

Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante con le modalità previste dagli articoli 142 s. del decreto legislativo n. 196/2003.

10. *Uso dei dati decorso il periodo di esonero.*

Decorsa la data del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati potranno continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque per finalità di propaganda elettorale o di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2004 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice. Diversamente, i dati dovranno essere cancellati o distrutti non oltre la medesima data. Tali considerazioni non riguardano dati per i quali gli interessati siano stati invece informati nei termini sopra indicati.

Tutto ciò premesso il Garante:

a) segnala ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003, la necessità di conformare il trattamento ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali del primo semestre del 2004, possano astenersi dall'informare gli interessati alle condizioni indicate in motivazione;

c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

DECRETO 8 APRILE 2004.¹

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313

MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», ed, in particolare, l'art. 11-*quater*, comma 5, che prevede che il codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il parere reso in data 13 gennaio 2004 dall'Ordine nazionale dei giornalisti;

Visto il parere reso in data 6 febbraio 2004 dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

Visto il parere reso in data 9 marzo 2004 dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica;

Visto il parere reso in data 10 marzo 2004 dalla competente commissione della Camera dei deputati;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004, con cui è stato adottato, ai sensi del-

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88.

l'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il codice di autoregolamentazione presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

Preso atto della avvenuta sottoscrizione in data 8 aprile 2004 del codice di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali;

Con il presente atto

Emana

ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo così come deliberato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con atto n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004 e sottoscritto in data 8 aprile 2004 dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, di cui all'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, n. 313

ART. 1.

Finalità

1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

ART. 2.

Definizioni

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

d) per «messaggio politico autogestito a pagamento», ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;

e) per «periodo elettorale o referendario», il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.

ART. 3.

Programmi di comunicazione politica

1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.

3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.

ART. 4.

Programmi di informazione

1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comu-

nitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

ART. 5.

Messaggi politici autogestiti

1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo art. 6.

2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 6.

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario

1. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

3. Nell'avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

- b) le modalità di prenotazione degli spazi;
- c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
- d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

8. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

ART. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario

1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.

2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

ART. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

ART. 9.

Sanzioni

1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell'art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L. 3 MAGGIO 2004, N. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

(...)

Art. 6

Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo.

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la pro-

duzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

(...)

ALLEGATI

D.P.R. 8 MARZO 2001, N. 42 ¹
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

¹ *Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001.*

D.P.R. 9 MARZO 2001, N. 47 ¹
*Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data di ieri, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 13 maggio 2001.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 30 maggio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

¹ *Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001.*

D.P.R. 9 MARZO 2001 ¹

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise»;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001.

maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

SENATO DELLA REPUBBLICA
*Tabella di assegnazione alle regioni del numero dei seggi e loro
suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario
ovvero con metodo proporzionale*

REGIONI	Popolazione 1991	Quoziente: 185.988			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati		
Piemonte	4.302.565	23	24.841	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	—	—	(*) 1	1	—
Lombardia	8.856.074	47	114.638	47	35	12
Trentino Alto Adige	890.360	—	—	(*) 7	6	1
Veneto	4.380.797	23	103.073	23	17	6
Friuli Venezia Giulia	1.197.666	—	—	(*) 7	5	2
Liguria	1.676.282	9	2.390	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	3.764	21	15	6
Toscana	3.529.946	18	182.162	(**) 19	14	5
Umbria	811.831	—	—	(*) 7	5	2
Marche	1.429.205	7	127.289	(**) 8	6	2
Lazio	5.140.371	27	118.695	(**) 28	21	7
Abruzzi	1.249.054	6	133.126	(**) 7	5	2
Molise	330.900	—	—	(*) 2	2	—
Campania	5.630.280	30	50.640	30	22	8
Puglia	4.031.885	21	126.137	(**) 22	16	6
Basilicata	610.528	—	—	(*) 7	5	2
Calabria	2.070.203	11	24.335	11	8	3
Sicilia	4.966.386	26	130.698	(**) 27	20	7
Sardegna	1.648.248	8	160.344	(**) 9	6	3
TOTALI	56.778.031	277	1.302.132	315	232	83

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, il *Ministro dell'interno* BIANCO

D.P.R. 9 MARZO 2001 ¹

*Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali
per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto
maggioritario ovvero proporzionale*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione del collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo mag-

¹ *Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001.*

gioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
*Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro
 suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario
 ovvero con metodo proporzionale*

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991			Seggi spettanti	Suddivisione	
		Quozienti interi	Resti		Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzion.
I Piemonte 1 (Provincia di Torino)	2.236.765	24	73.813(*)	25	19	6
II Piemonte 2 (Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella Verbano-Cusio-Ossola)	2.065.800	22	83.094(*)	23	17	6
III Lombardia 1 (Provincia di Milano)	3.738.685	41	43.642	41	31	10
IV Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	41	49.823	42	32	10
V Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	20.678	15	11	4
VI Trentino-Alto Adige	890.360	9	79.253(*)	10	8	2
VII Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	2.604.622	28	81.178(*)	29	22	7
VIII Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	19	63.838(*)	20	15	5
IX Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	26.067	13	10	3
X Liguria	1.676.282	18	54.068(*)	19	14	5
XI Emilia-Romagna	3.909.512	43	34.223	43	32	11
XII Toscana	3.529.946	39	15.149	39	29	10
XIII Umbria	811.831	9	724	9	7	2
XIV Marche	1.429.205	15	77.360(*)	16	12	4
XV Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	41	66.024(*)	42	32	10
XVI Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	27.459	15	11	4
XVII Abruzzi	1.249.054	13	77.455(*)	14	11	3

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Suddivisione	
					Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzion.
XVIII Molise	330.900	3	66.531(*)	4	3	1
XIX Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	41.967	33	25	8
XX Campania (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	687	29	22	7
XXI Puglia	4.031.885	44	66.473(*)	45	34	11
XXII Basilicata	610.528	6	69.790(*)	7	5	2
XXIII Calabria	2.070.203	22	87.497(*)	23	17	6
XXIV Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	26	62.723(*)	27	20	7
XXV Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	37.021	28	21	7
XXVI Sardegna	1.648.248	18	26.034	18	14	4
XXVII Valle d'Aosta	115.938	1	25.815	1	1	—
TOTALE	56.778.031	615	1.352.386	630	475	155

N.B. - Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, il *Ministro dell'interno*
BIANCO

INDICE ANALITICO DELLA NORMATIVA

Accesso ai mezzi di informazione (parità)

L. 515/1993, art. 1, comma 1

L. 28/2000, art. 1

Commissione di vigilanza RAI, Provvedimento 23 marzo 2001

Autorità garanzie comunicazioni, Deliberazione 23 marzo 2001

Agevolazioni fiscali per contributi ai partiti

D.P.R. 917/1986, art. 15, e art. 147

Agevolazioni fiscali per il materiale tipografico e per altri beni e servizi utilizzati nella campagna elettorale

L. 515/1993, art. 18

Agevolazioni postali per l'invio di materiale elettorale

L. 515/1993, art. 17

Assegnazione dei seggi alle regioni (Senato)

D.Lgs. 533/1993, art. 1

Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (Camera)

Costituzione, art. 56

D.P.R. 361/1957, art. 3, comma 2

Assegnazione dei seggi alle ripartizioni della circoscrizione Estero (Camera e Senato)

L. 459/2001, art. 6

Campagna elettorale (inizio e chiusura)

L. 212/1956, art. 9, comma 1

D.L. 807/1984 (L. 10/85), art. 9-*bis*

L. 28/2000, art. 4, comma 2

Candidati non eletti (pubblicità delle spese elettorali)

L. 515/1993, art. 7, comma 7

Candidatura contestuale al Senato e alla Camera (divieto di accettazione)

D.Lgs. 533/1993, art. 9

Candidatura individuale (Senato)

D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 1, ultimo periodo

Candidatura in più circoscrizioni

D.P.R. 361/1957, art. 19

Candidatura in più di un collegio uninominale (divieto di accettazione)

D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 1

D.Lgs. 533/1993, art. 9

Candidatura nella circoscrizione Estero

L. 459/2001, art. 8

Cifra elettorale circoscrizionale (Camera)

D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, numero 2

Cifra elettorale di gruppo (Senato)

D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 2

Cifra elettorale individuale

Camera

D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, numero 3

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 2

Cifra elettorale nazionale (Camera)

D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, numero 1

Circoscrizione elettorale

Camera

D.P.R. 361/1957, artt. 1 - 3 e tabella A

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 1

Circoscrizione Estero

Costituzione, artt. 48, 56 e 57

L. cost. 1/2001, art. 3

Collegamento tra liste e candidature uninominali (Camera)

D.P.R. 361/1957, art. 18, commi 1 e 2

D.P.R. 14/1994, artt. 3 - 6

Collegio della Corte dei conti di controllo sulle spese elettorali

L. 515/1993, art. 12

Collegio regionale di garanzia elettorale

L. 515/1993, art. 13

Collegio uninominale (Camera)

D.P.R. 361/1957, artt. 1 - 3 e tabella A

norme di delega per la determinazione dei collegi

L. 277/1993, artt. 7 e 10

Collegio uninominale (Senato)

D.Lgs. 533/1993, art. 1

norme di delega per la determinazione dei collegi

L. 276/1993, artt. 7 e 18

Committente responsabile delle pubblicazioni e dei servizi di propaganda elettorale

L. 515/1993, art. 3, commi 2 e 3

Comuni

comunicazione all'elettore circa il collegio in cui esercita il diritto di voto e la sottoscrizione di candidature

L. 515/1993, art. 4

predisposizione di spazi per la propaganda elettorale

L. 212/1956, art. 2

predisposizione di locali per conferenze e dibattiti

L. 515/1993, art. 19

Comunicazione istituzionale

L. 28/2000, art. 9

Comunicazione politica radiotelevisiva

al di fuori del periodo della campagna elettorale

L. 28/2000, art. 2

nel periodo della campagna elettorale

L. 28/2000, art. 4

Commissione di vigilanza RAI, Provvedimento 23 marzo 2001, art. 4

Autorità garanzie comunicazioni, Deliberazione 23 marzo 2001, art. 3

Contrassegno

Camera

D.P.R. 361/1957, artt. 14 - 17

Circoscrizione Estero

L. 459/2001, art. 8

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 8

Convalida delle elezioni

Costituzione, art. 66

Camera

D.P.R. 361/1957, art. 87

Convocazione dei comizi elettorali

Costituzione, art. 87

Camera

D.P.R. 361/1957, art. 11

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 4

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale

L. 515/1993, art. 7, commi 6 e 7

Durata delle votazioni (elezioni in un solo giorno)

D.Lgs. 533/1993, art. 3

Eleggibilità

Camera

Costituzione, art. 56

D.P.R. 361/1957, art. 6

Senato

Costituzione, art. 58

D.Lgs. 533/1993, art. 5

Elettorato attivo

Camera

Costituzione, art. 48

D.P.R. 223/1967, art. 1 e 2

Senato

Costituzione, art. 58

D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1

Emittenti locali

L. 28/2000, art. 4, commi 3 e 5; art. 8; artt. da 11-*bis* a 11-*septies*

D. Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004

Finanziamenti o contributi erogabili per la campagna elettorale (limiti)

L. 195/1974, art. 7

L. 659/1981, art. 4

L. 515/1993, art. 7, comma 4

Gruppi di candidati (Senato)

D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 1

Ineleggibilità

Cost., artt. 65 e 66

D.P.R. 361/1957, artt. 7, 8, 9, 10

D.Lgs. 502/1992, art. 3, co. 9

D.Lgs. 267/2000, art. 62

Informazione elettorale su quotidiani e periodici

L. 28/2000, art. 7

Autorità garanzie comunicazioni, Deliberaz. 23 marzo 2001, artt. 18 - 20

Mandatario elettorale

L. 515/1993, art. 7, commi 3 e 4

Manifesti e altre forme di propaganda elettorale

L. 212/1956

L. 515/1993, art. 3

Materiale tipografico e altri beni e servizi utilizzati per la campagna elettorale (agevolazioni fiscali)

L. 515/1993, art. 18

Messaggi politici autogestiti

trasmissione al di fuori del periodo della campagna elettorale

L. 28/2000, art. 3

trasmissione nel periodo della campagna elettorale

L. 28/2000, art. 4

Commissione di vigilanza RAI, Provvedimento 23 marzo 2001, art. 6
Autorità garanzie comunicazioni, Deliberazione 23 marzo 2001, artt. 4 - 13

Obblighi di comunicazione (relativi ai servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati dalle emittenti e dagli editori)

L. 28/2000, art. 11

Proclamazione dei candidati

Camera

D.P.R. 361/1957, artt. 77, comma 1 e 84

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 17, commi 4 e 5

Programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati (presentazione)

L. 28/2000, art. 7, comma 2

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi (criteri di condotta)

L. 515/1993, art. 1, comma 5

L. 28/2000, art. 5

Propaganda istituzionale (divieto)

L. 28/2000, art. 9, co. 1

Quotidiani e periodici (messaggi politici ed elettorali)

L. 28/2000, art. 7

Autorità garanzie comunicazioni, Deliberaz. 23 marzo 2001, artt. 18 - 20

Rimborsi elettorali

L. 515/1993, art. 9

L. 157/1999, art. 1

elezioni suppletive

L. 515/1993, art. 9-*bis*

Sanzioni

L. 195/1974, art. 7, terzo comma

L. 659/1981, art. 4, sesto comma

L. 441/1982, art. 7

L. 515/1993, art. 15

L. 28/2000, artt. 10 e 11, comma 2

Autorità garanzie comunicazioni, Deliberaz. 23 marzo 2001, artt. 22 e 23

Scheda elettorale

Camera

D.P.R. 361/1957, art. 4

D.P.R. 14/1994, tabelle A, B, C, D

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 11, tabelle A e B

Scorporo

Camera

D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, punto 2

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 2

Soglia di sbarramento

D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1

D.P.R. 14/1994, art. 9

Sondaggi

L. 28/2000, art. 7

Autorità garanzie comunicazioni, Deliberazione 23 marzo 2001, art. 21

Autorità garanzie comunicazioni, Regolamento 25 luglio 2002

Sottoscrizioni delle candidature

Camera

D.P.R. 361/1957, artt. 18, comma 4, e 18-*bis*, comma 1

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 6

Spese elettorali dei candidati

limiti

L. 515/1993, art. 7, commi 1 e 2

pubblicità e controllo

L. 515/1993, art. 7, commi 3 – 8; art. 14

sanzioni per violazione delle norme

L. 195/1974, art. 7, terzo comma

L. 659/1981, art. 4, sesto comma

L. 441/1982, art. 7

L. 515/1993, art. 15, commi 5 - 11

tipologia

L. 515/1993, art. 11

Spese elettorali dei partiti e movimenti

limiti

L. 515 del 1993, art. 10

pubblicità e controllo

L. 441/1982, art. 2

L. 515/1993, art. 12

L. 2/1997, art. 8 e allegati A e B

sanzioni per violazione delle norme

L. 195/1974, art. 7, terzo comma

L. 659/1981, art. 4, sesto comma

L. 515/1993, art. 15, commi 13 – 16

tipologia

L. 515/1993, art. 11

Suppletive (elezioni)

Camera

D.P.R. 361/1957, art. 86

D.P.R. 14/1994, art. 12

Senato

D.Lgs. 533/1993, art. 19

rimborsi elettorali

L. 515/1993, art. 9-bis

Tribune politiche

L. 103/1975, art. 4

L. 515/1993, art. 1, comma 1

L. 249/1997, art. 1, comma 4

L. 28/2000, artt. 2, comma 3, e 4, comma 1

Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi, Deliberazione 23 marzo 2001, art. 4, 5 e 9

Uffici centrali circoscrizionali (Camera)

D.P.R. 361/1957, art. 13

Uffici elettorali circoscrizionali (Senato)

D.Lgs. 533/1993, art. 6

Uffici elettorali regionali (Senato)

D.Lgs. 533/1993, art. 7

Ufficio elettorale centrale nazionale (Camera)

D.P.R. 361/1957, art. 12

Valle d'Aosta (disposizioni speciali per il collegio)

Camera

D.P.R. 361/1957, artt. 2, 92, 93

Senato

D.Lgs. 533/1993, artt. 1, 20

Voto per corrispondenza (circoscrizione Estero)

L. 459/2001, artt. 1 e 12